

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1951

DCXXXVII.

## SEDUTA DI VENERDÌ 2 FEBBRAIO 1951

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONE

INDI

DEL PRESIDENTE GRONCHI

## INDICE

	PAG.	PAG.
<b>Commemorazione del senatore Francesco Buffoni:</b>		
GHISLANDI . . . . .	25844	GULLO. . . . . 25861, 25864, 25866, 25867, 25869, 25870, 25871
MORELLI . . . . .	25845	PETRILLI, <i>Ministro senza portafoglio</i> . . . . . 25862
GRILLI . . . . .	25845	TARGETTI . . . . . 25862
ARIOSTO . . . . .	25845	BETTIOL GIUSEPPE . . . . . 25867, 25870, 25871
PRETI . . . . .	25845	FERRANDI . . . . . 25871
BERTINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	25846	<b>Proposte di legge:</b>
PRESIDENTE . . . . .	25846	( <i>Annunzio</i> ) . . . . . 25847
<b>Congedi</b> . . . . .	25844	( <i>Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa</i> ) . . . . . 25846
<b>Disegni di legge:</b>		( <i>Deferimento a Commissioni in sede legislativa</i> ) . . . . . 25847
( <i>Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa</i> ) . . . . .	25846	<b>Interrogazioni e interpellanze (Annunzio).</b> 25871
( <i>Deferimento a Commissioni in sede legislativa</i> ) . . . . .	25847	<b>Interrogazioni (Svolgimento):</b>
( <i>Trasmissione dal Senato</i> ) . . . . .	25847	PRESIDENTE . . . . . 25848
<b>Disegno di legge e proposta di legge costituzionale (Seguito della discussione):</b>		CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . . 25848, 25849
Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (469);		LECCISO . . . . . 25848
LEONE ed altri: Integrazione delle norme della Costituzione concernenti la Corte costituzionale. (1292) . . . . .	25855	SEMERARO SANTO . . . . . 25849
PRESIDENTE . . . . . 25855, 25856, 25857, 25862, 25864, 25865, 25867		GALATI, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i> . . . . . 25851
MARTINO GAETANO . . . . . 25856, 25857, 25866, 25867, 25870		GERACI . . . . . 25853
TESAURO, <i>Relatore</i> . . . . . 25857, 25861, 25866		COLOMBO, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . . 25854
CALAMANDREI . . . . . 25867, 25869		CALASSO . . . . . 25854
LEONE, <i>Presidente della Commissione</i> . . . . . 25859, 25863, 25867, 25869, 25870, 25871		<b>Votazione segreta</b> . . . . . 25867
CAPPI . . . . . 25859		

La seduta comincia alle 15,30.

SULLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.~~(È approvato)~~

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1951

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Adonnino, Casoni, De' Cocci, Rocco e Russo.

(I congedi sono concessi).

**Commemorazione  
del senatore Francesco Buffoni.**

GHISLANDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHISLANDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ieri mattina si è spento a Gallarate il senatore Francesco Buffoni, il quale fu deputato in questa Camera per due legislature. È bene che anche qui, dove risuonò parecchie volte la sua forte e giusta voce per i diritti del proletariato e per l'affermazione dell'idea che fu la guida e l'aspirazione suprema della sua vita; è bene, dico, che anche qui sia pronunciata una parola di commemorazione.

Francesco Buffoni, fin dalla sua prima giovinezza, fu socialista; e per il socialismo combatté con lealtà, con fierezza e con fermezza, sempre. Nel periodo che precedette il fascismo, seppe difendere gli interessi del proletariato e gli ideali del suo partito anche in processi memorabili; ne fu il rappresentante per due legislature, prima che il fascismo si affermasse, e poco dopo. Poi, anch'egli dovette subire la serie delle persecuzioni: fu bastonato ed obbligato a lasciare la patria e la famiglia; si rifugiò in Francia, dove però non abbandonò la lotta, e dove, vicino alla grande anima di Filippo Turati, di questi consolò gli ultimi anni della travagliata e nobilissima vita, ritraendone, a sua volta, inestimabile insegnamento.

Cessata la parentesi del triste e duro esilio, egli poté ritornare in patria. Non chiese onori particolari, non aspirò ad alte cariche, che però avrebbe, forse più di tanti altri, meritato; si accontentò di riprendere tutta la sua attività per il bene del suo partito e del proletariato di quell'industria alto milanese ove tanto fervida è la vita operaia e tanto attivo e fattivo è il progresso civile. Ivi principalmente elargì tutti i beni della sua intelligenza e della sua bontà: fu sindaco, e lo era tuttora, della città di Gallarate; fu parte precipua nell'esecutivo del partito per la provincia di Varese; fu, ed era tuttora, direttore di un giornale locale di lotta socialista. Ma, mentre sapeva come dividere la sua incessante attività tra le esigenze di queste molteplici cariche locali e quelle del più alto ufficio (di costi-

tuente prima e di senatore poi) qui in Roma, nello stesso tempo trovava modo anche di dedicare il tempo necessario alla professione di avvocato, particolarmente per la difesa dei diritti dei diseredati. Nella mia Brescia risuona ancora l'eco della difesa da lui fatta, mesi fa, di un gruppo di partigiani in un grave e complicato processo, che peraltro non ancora ha avuto la sua decisione.

Così egli ha chiuso la sua vita in piena attività di lotta e in piena coscienza di spirito per l'ideale che lo ha sempre animato. Il suo ricordo rimarrà nel nostro cuore di colleghi e di compagni di questa parte della Camera; ma rimarrà certo anche in quello di voi, onorevoli colleghi di altri settori, perché, al di sopra delle idee che possono dividerci, vi sono sentimenti e qualità morali che elevano un uomo politico alla stima di tutti: quali, particolarmente, la fedeltà ai propri ideali, la probità della vita, l'onestà e dirittura del carattere; e tali furono le qualità d'animo e di azione di Francesco Buffoni. Per ciò appunto noi lo ricorderemo sempre, per nostro esempio ed a nostro conforto; esempio per tutti i suoi compagni di fede, e per tutti gli uomini di buon cuore e di fede sincera, a qualsiasi ideale o partito appartengano; e conforto anche — come dicevo — in quanto che, onorevoli colleghi, se nel turbinio di questo tempestoso dopoguerra noi sentiamo talvolta l'animo nostro affievolirsi, se non addirittura smarrirsi, di fronte al rigurgito di gretti egoismi, di piccoli calcoli, di meschine ambizioni, di inqualificabili tradimenti e di inconcepibili incomprensioni, basta il ricordo luminoso di quanti fra i nostri hanno saputo soffrire e combattere fermamente e nobilmente, e chiudere la propria vita con le parole dell'apostolo: « Ho terminato il mio corso vitale, ed ho serbato la fede »; basta questo ricordo, dico, per risollevarci l'animo alla speranza, ed anzi alla certezza, di un mondo migliore in un domani più giusto, più buono e più fraterno per tutta l'umanità.

Credo di interpretare il desiderio di tutta la Camera pregando il nostro Presidente di voler rendersi eco di questi sentimenti presso la desolata famiglia (particolarmente presso la vedova, che fu compagna affettuosa e coraggiosa di Francesco Buffoni anche nei giorni più tristi e più dolorosi del suo esilio e delle sue lotte) presso la città di Gallarate, che ha perduto in lui il suo reggitore illustre, buono, caro, ed amato da tutti.

Alla sua memoria vada, ancora una volta, il mio, ed il vostro, affettuoso e deferente saluto.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1951

MORELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORELLI. Signor Presidente, siano consentite alcune considerazioni fatte da un uomo che, pur sedendo oggi in altro settore della Camera, è nella sua vita politica, da giovane, vissuto a fianco di Francesco Buffoni.

Ho conosciuto Francesco Buffoni quando, nel gallaratese, era uno dei capi del movimento operaio, ed operava per affermare il principio della giustizia sociale. L'ho conosciuto quando, direttore del *Lavoro* di Busto e della *Lotta di classe* di Gallarate, combatteva con fede, con attaccamento e con devozione le sue battaglie per la redenzione delle classi lavoratrici.

Sono stato suo compagno in tutte queste vicende; ed i nostri rapporti di amicizia sono rimasti intatti anche quando la ventura ci ha portati in settori diversi. Anche dopo le battaglie contro il fascismo, dopo il suo ritorno dall'esilio, dove aveva sopportato insieme con la famiglia situazioni di estremo disagio pur di difendere le sue idee, io ho avuto la fortuna di trovarmi ancora amico di Francesco Buffoni. L'ho visto riprendere con passione la sua attività politica alla Costituente nonché quella amministrativa quale sindaco della città di Gallarate.

Francesco Buffoni ha dato sempre senza chiedere, ha dato sempre con generosità e con la coscienza di compiere il proprio dovere, sentendo di obbedire a un comandamento di fraterna solidarietà umana. A questo comandamento egli ha sempre risposto, anche attraverso sacrifici economici, privazioni e dolori.

Unanime è perciò il rimpianto per la sua scomparsa: ognuno sente di aver perduto in lui un amico che ha creduto veramente nelle sue idee e non si è di esse servito per la difesa dei propri interessi.

Ho ritenuto necessario aggiungere poche parole da questo banco, appunto perché il cordoglio che la Presidenza esprimerà alla famiglia sia realmente il cordoglio di « tutti » i settori della Camera, i quali ricordano in Francesco Buffoni non solo l'uomo politico, ma l'esempio di un uomo che ha creduto fermamente in un ideale e che alla difesa di questo ideale ha dedicato la sua vita.

GRILLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLI. Signor Presidente e onorevoli colleghi, vogliate consentire di ricordare l'onorevole Buffoni anche a me, che ero a lui legato da vincoli di amicizia, derivanti non

solo dall'aver per parecchi anni lottato insieme nella medesima provincia, ma anche dall'essere egli, sia pure in presenza di divergenze su posizioni politiche di dettaglio, uomo sincero, franco, leale.

Mi pare che l'onorevole Buffoni vada però ricordato in quest'aula soprattutto perché egli fu uno dei primi uomini che all'inizio del secolo, quando la classe operaia era veramente oppressa, si levarono in difesa degli operai, delle operaie e dei fanciulli che lavoravano nelle fabbriche, soggetti ad uno sfruttamento talvolta inumano.

Si deve in notevole misura all'attività politica dell'onorevole Buffoni se nelle province del nord della Lombardia la classe operaia, le donne e i fanciulli che lavoravano nelle fabbriche ebbero la possibilità di migliorare — sia pure lievemente — le condizioni materiali della loro esistenza. Buon combattente il Buffoni: è vissuto ed è morto da buon combattente. Possiamo anzi dire che egli è caduto sulla breccia. Era avanti negli anni, ma ancor vegeto di forze: avrebbe potuto forse vivere più a lungo, se non avesse voluto continuare con tenacia a approfondire ogni sua energia nella causa della classe operaia e della democrazia italiana.

Per questo anch'io voglio ricordarmi di lui, associandomi alle nobili parole del compagno ed amico Ghislandi e a quelle del nostro illustre Presidente, e invito tutta la Camera a rivolgere il suo pensiero a questo nostro collega, e a ispirarsi — per quanto è possibile — alla sua vita di valoroso e disinteressato combattente.

ARIOSTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARIOSTO. A nome del gruppo del partito socialista unitario mi associo alle nobili e commosse parole che sono state pronunciate in questa aula per ricordare l'onorevole Buffoni, cui ci siamo sentiti tanto vicini. Noi lo ricordiamo come un fulgido campione della democrazia e ci auguriamo che dal suo esempio tutti possano trarre insegnamento ed incoraggiamento a continuare l'opera da lui intrapresa.

PRETI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRETI. Anche il gruppo del partito socialista dei lavoratori italiani si associa alla commemorazione dell'onorevole Buffoni, che fu per tutta la sua vita un nobile e sincero difensore degli interessi dei lavoratori.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1951

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*, Il Governo si associa con un profondo senso di tristezza al cordoglio della Camera per la morte del senatore Francesco Buffoni, che per tutta la vita ha combattuto con fierezza, dignità e fermezza per il suo ideale e ha così onorato non soltanto il suo partito ma tutta la classe politica italiana.

PRESIDENTE. La Presidenza partecipa, a nome della Camera tutta, al cordoglio per la dipartita del senatore Buffoni, che dedicò larga parte della sua vita alle attività pubbliche sia in rappresentanze amministrative, sia e soprattutto in rappresentanze politiche.

Il senatore Buffoni partecipò, infatti, a due legislature e fu deputato alla Costituente; e tutti ricordano con quanto vigore, calore, passione, nobiltà di sentimenti egli partecipò alla elaborazione della Costituzione.

La Presidenza si è fatta già interprete, presso la Presidenza del Senato, del suo vivo rimpianto: esprimerà il medesimo rimpianto alla famiglia del senatore Buffoni. (*Segni di generale consentimento*).

#### Approvazione di disegni e di proposte di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di stamane delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

*dalla I Commissione (Interni):*

« Inquadramento dei maestri elementari del ruolo di cui al primo comma dell'articolo 35 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1737, convertito nella legge 11 gennaio 1937, n. 268, nel gruppo B dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato » (1719);

« Norme per la gestione finanziaria dei servizi antincendi » (*Modificato dalla I Commissione permanente del Senato*) (1160-C) — (*Con modificazioni*);

proposta di legge d'iniziativa del senatore Boggiano Pico: « Ricostituzione del comune di Montecastello, in provincia di Alessandria » (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (1216) (*Con modificazioni*);

proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

REPOSSI e MARTINELLI: « Ricostituzione dei comuni di Mozzate e Carbonate, in provincia di Como » (1256) (*Con modificazioni*);

LONGONI: « Ricostituzione del comune di Veduggio con Colzano, in provincia di Milano » (1417);

*dalla IV Commissione (Finanze e tesoro):*

« Provvedimenti per l'esecuzione ed il finanziamento dei censimenti generali della popolazione, dell'industria e commercio e delle attività economiche ausiliarie » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1723) (*Con modificazioni*);

« Istituzione di un punto franco nel porto di Messina » (1755) (*Con modificazioni*);

*dalla V Commissione (Difesa):*

« Misura delle indennità ai medici civili che assistono alle sedute dei consigli e delle commissioni mobili di leva » (1453) (*Con modificazioni*);

« Nuovo termine di presentazione delle domande di contributo statale per la traslazione delle salme dei Caduti in guerra e nella lotta di liberazione » (1686) (*Con modificazioni*);

*dalla VI Commissione (Istruzione):*

« Concessione di un contributo straordinario all'Ente autonomo « La Biennale di Venezia, Esposizione internazionale d'Arte » (1750);

proposta di legge d'iniziativa del deputato Vetrone: « Ratifica del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 752, relativo all'inquadramento dei direttori di scuole tecniche industriali provenienti dai cessati laboratori-scuola e dalle scuole di tirocinio ad orario ridotto » (*Modificata dalla Commissione speciale del Senato*) (1186-B) — (*Con modificazioni*);

*dalla VIII Commissione (Trasporti):*

proposta di legge d'iniziativa dei deputati Fassina e Conci Elisabetta: « Computo ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita del servizio prestato dal personale dell'Amministrazione delle poste e telegrafi presso la cessata Amministrazione austriaca » (734);

*dalla X Commissione (Industria):*

« Modificazioni al testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure del 23 agosto 1890, n. 7088, e all'articolo 5 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796 » (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (1720);

*dalla Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi:*

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, concernente

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1951

costituzione di ruoli speciali transitori per gli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, artistica, di avviamento professionale ed elementare » (520-67);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 817, concernente concorsi a posti di insegnante nelle scuole elementari » (520-90).

#### Deferimento di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta in precedenti sedute, ritengo che i seguenti disegni di legge possano essere deferiti all'esame e all'approvazione delle competenti Commissioni permanenti, in sede legislativa:

« Concessione all'Ente di colonizzazione della Libia di un contributo straordinario di lire trentacinque milioni per l'esercizio finanziario 1949-50 » (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (1784);

« Approvazione delle convenzioni stipulate il 15 luglio 1949 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A.) per i servizi di trasmissione di notizie ed autorizzazione della relativa spesa » (1788).

Se non vi sono obiezioni, rimarrà così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### Trasmissione dal Senato di disegni di legge.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso a questa Presidenza i seguenti disegni di legge:

« Ratifica, con modificazioni e aggiunte, del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, concernente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali » (*Già approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato*) (228-B);

« Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie » (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (1795).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi: il primo alla Commissione competente che già lo ha avuto in esame; l'altro alla competente Commissione permanente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

#### Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa parlamentare:

*dai deputati Bianchi Bianca, Ermini, Giammarco e Bianchini Laura:*

« Reintegrazione in ruolo A delle insegnanti di ruolo di pedagogia delle ex scuole normali » (1791);

*dai deputati Rivera, Medi, Ermini, Caronia, Germani, Corbino, Leone, Corsanego, Te-sauro, Bellavista e La Pira:*

« Reintegra dei Soci Lincei » (1793);

*dai deputati Russo Perez e Capua:*

« Disciplina della fabbricazione delle specialità medicinali e delle preparazioni farmaceutiche industriali » (1796).

Avendo i proponenti dichiarato di rinunciare allo svolgimento, le proposte saranno stampate, distribuite e trasmesse alle Commissioni competenti.

#### Deferimento di proposte di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che il presidente della III Commissione permanente, in considerazione del carattere di particolare urgenza che presentano le proposte di legge d'iniziativa dei deputati Capalozza (1367), Matteucci (1694), Viviani Luciana (1774) e Rocchetti (1794), tutte concernenti la proroga degli sfratti nelle città che presentano maggiore penuria di abitazioni, ha chiesto che le proposte medesime, assegnate alla Commissione in sede referente, siano deferite alla Commissione medesima in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimarrà così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Comunico, altresì, che il presidente della XI Commissione ha chiesto che la proposta di legge d'iniziativa dei deputati Di Vittorio e Santi: « Estensione delle agevolazioni fiscali concesse per le controversie individuali del lavoro anche alle controversie dipendenti da rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere personale e domestico non regolati da contratti collettivi » (496), già assegnata alla Commissione in sede referente, sia deferita alla Commissione medesima in sede legislativa.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1951

Se non vi sono obiezioni, rimarrà così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Comunico inoltre che il deputato Grazia, e gli altri dodici componenti della XI Commissione firmatari della domanda di rimesione all'Assemblea della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Pezzini ed altri: « Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, recante provvedimenti per la cooperazione » (1661), hanno dichiarato di rinunciare alla loro richiesta; la proposta rimane, pertanto, assegnata alla Commissione medesima, in sede legislativa.

### Svolgimento di interrogazioni.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca: interrogazioni. La prima è quella dell'onorevole Lecciso, al ministro dei lavori pubblici, « per sapere: 1°) se è a sua conoscenza che da parte di alcuni uffici del genio civile non viene data evasione alle numerose pratiche, dirette ad ottenere i benefici di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 715, sotto lo specioso motivo che si è in attesa di istruzioni del Ministero; 2°) se è altresì a conoscenza che, con finalità evidentemente dilatorie, quegli stessi uffici, a seguito delle pressanti richieste degli interessati, si limitano a domandare se essi abbiano trovato l'istituto finanziatore disposto a concedere il mutuo, e talvolta richiedono addirittura una dichiarazione di detto istituto. L'interrogante richiede di sapere se non sia assurdo e contrario alla legge e alla circolare esplicativa diramata a suo tempo dal Ministero dei lavori pubblici la interpretazione in parola, e se, comunque, non si ritenga di dare con urgenza le necessarie istruzioni perché possa trovare immediata attuazione la legge, rimasta sino ad oggi inoperante ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

**CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Quando la legge 10 agosto 1950, n. 715, riguardante la costituzione del fondo per l'incremento edilizio, non era stata ancora pubblicata, il Ministero diramò agli uffici del genio civile una circolare con la quale si dava notizia di questa legge, si esponevano le caratteristiche di essa e, sommarariamente, quella che, presumibilmente, avrebbe potuto essere la procedura da seguire.

Evidentemente, non poteva il Ministero dei lavori pubblici dire di più — ed era già un precorrere gli eventi l'emissione di detta cir-

colare — in quanto doveva essere, successivamente alla pubblicazione della legge, costituita la commissione prevista nella legge stessa, e dalla commissione dovevano poi essere fissate le norme di attuazione e le modalità della procedura.

In quella circolare, il Ministero dei lavori pubblici, anticipando — come dicevo — i tempi, invitò gli uffici ad accettare intanto le domande; ma, naturalmente, non poteva invitarli a fare di più, giacché le norme di attuazione non erano state ancora formulate. Gli uffici quindi si sono limitati ad accettare le domande e hanno atteso le norme di attuazione, che sono in corso di emanazione.

Non vi è quindi alcunché da rilevare a carico degli uffici, i quali hanno scrupolosamente osservato le disposizioni che avevano ricevuto. Ed io debbo — me lo consenta l'onorevole interrogante — esprimere il mio rammarico e respingere, in certo modo, il tono e certe frasi della sua interrogazione, là dove si parla di uffici che con uno « specioso motivo » non darebbero evasione alle domande o che « con finalità evidentemente dilatorie » darebbero delle risposte evasive.

Le cose stanno esattamente come io ho comunicato. Concludendo, posso assicurare che oramai il lavoro della commissione si è concluso e che in questi giorni sarà diramata la circolare contenente le norme di attuazione e tutte le modalità della procedura; dopo di che le domande cominceranno a seguire il loro corso regolare.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Lecciso ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**LECCISO.** Onorevole sottosegretario, non ho che da confermare integralmente il contenuto della mia interrogazione. Desidero aggiungere che con ingiustificato ritardo si è proceduto alla composizione della commissione prevista dalla legge 10 agosto 1950; ed è da constatare che, ancora oggi, gli uffici del genio civile non soltanto si limitano a ricevere le domande, come ella ha testè dichiarato, ma invitano gli interessati a produrre la dichiarazione dell'istituto finanziatore disposto a concedere il mutuo, o quanto meno li invitano a comunicare il nominativo di detto istituto, ed aggiungono che nessuna istruzione è loro pervenuta dal Ministero. Il che è in contrasto tantò con la lettera della legge quanto con la circolare da lei testè citata, in cui si dice: « Nel caso in cui le domande meritino accoglimento (il che dovrà essere accertato entro sessanta giorni dalla presentazione), sentito l'istituto mutuante, il genio civile inviterà i richiedenti a produrre

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1951

i progetti definitivi con i relativi preventivi di spesa ». Ed io aderisco pienamente al contenuto di un articolo apparso sul *Corriere dei lavori pubblici*, rassegna settimanale che si pubblica a Bari, del 13 novembre, dal titolo: « A che punto siamo con la legge Aldisio ? », in cui si rilevano le varie assurdità in cui si è caduti in fase di attuazione, non esclusa quella di richiedere il nome dell'istituto mutuante; e si chiarisce che i capitali vengono concessi dagli istituti finanziatori non con fondi propri bensì con fondi che lo Stato dà loro per utilizzarli a questo scopo.

Comunque, prendo atto che la legge è in corso di attuazione, anche se con eccessivo ritardo. Prima però di concludere, desidero cogliere l'occasione, giacché siamo in tema di applicazione della legge, per esprimere il mio più vivo rincrescimento ed ogni riserva circa i criteri seguiti nel deliberare gli stanziamenti, specie per lo stanziamento di soli 150 milioni a favore della provincia di Lecce: stanziamento affatto inadeguato alle esigenze dei 93 comuni che la compongono, anche in considerazione del fatto che migliaia di profughi si sono colà trasferiti a causa della guerra, rimanendovi in permanenza e contribuendo così ad aumentare il generale disagio derivante dalla penuria degli alloggi.

Voglio sperare infine che gli inconvenienti lamentati nell'attuazione della legge per l'incremento edilizio non abbiano a ripetersi. Ogni ritardo in questa materia è estremamente pregiudizievole, mentre la stessa legge sull'incremento edilizio, in armonia con la legge Fanfani (se saranno corretti anche in questa alcuni criteri di costruzione, specialmente nei centri rurali) integrata da una nuova legislazione sull'edilizia popolare la quale preveda quella rinnovazione graduale del patrimonio degli enti edilizi ch'è auspicata dall'opinione pubblica e dal Parlamento, potrà dare effettivamente un notevole contributo alla risoluzione della crisi edilizia.

**PRESIDENTE.** Segue l'interrogazione dell'onorevole Semeraro Santo, al ministro dei lavori pubblici, « per sapere per quali motivi non è stata fatta — durante gli anni 1949-50 e 1950-51 — nessuna assegnazione di fondi per il comune di Mesagne (provincia di Brindisi), pur avendo l'amministrazione comunale, sin dall'ottobre 1949, presentato progetti e fatte le relative pratiche presso il Ministero per il finanziamento dei seguenti lavori pubblici: 1°) edificio scolastico; 2°) asilo infantile; 3°) ospedale civile (ampliamento

e arredamento); 4°) completamento della rete idrica urbana; 5°) bagni pubblici ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

**CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Dal 1945 al 1950 nel comune di Mesagne (Brindisi) sono stati eseguiti da parte del Ministero dei lavori pubblici, fra gli altri, i seguenti lavori più importanti: riparazione e sistemazione di strade interne e di strade interessanti il territorio del comune, per un importo di circa 79 milioni; riparazione e arredamento dell'edificio scolastico, per un importo di 5 milioni; costruzione di due gruppi di case popolari, per un importo di 30 milioni.

I lavori ai quali fa riferimento l'onorevole interrogante sono lavori di competenza del comune; ed evidentemente egli voleva riferirsi all'assegnazione dei contributi previsti dalla legge n. 589. Debbo dire che le domande del comune di Mesagne non sono state finora accolte giacché si è seguito nell'assegnazione di questi contributi il criterio, del resto fissato dalla legge stessa, di dare la precedenza ai comuni minori e quindi anche alle opere minori.

Le opere per cui il comune di Mesagne aveva richiesto il contributo prevedono invece degli importi notevolmente rilevanti, il che ha impedito di includerle nelle assegnazioni sinora fatte. Infatti per l'edificio scolastico v'è una previsione di spesa di 100 milioni e per l'asilo infantile di 50 milioni.

Per quanto riguarda poi il completamento della rete idrica, il Ministero è andato invece anche più in là della richiesta, giacché non ha concesso il contributo, ma ha ammesso il lavoro per un importo di 2 milioni e 700 mila lire a carico totale dello Stato, coi fondi cosiddetti della disoccupazione. Il lavoro purtroppo non ha potuto ancora aver corso perché il comune interessato, nonostante sia stata ad esso richiesta, non ha ancora inviato la deliberazione prescritta con cui esso deve assumersi l'onere di rimborsare nei famosi 30 anni il 50 per cento della spesa.

Per quanto riguarda comunque le domande per le altre opere, assicuro l'onorevole interrogante che, compatibilmente con quel criterio di cui ho detto, che è stabilito dalla legge, e con quei mezzi di cui potrà disporre il Ministero, le domande stesse saranno tenute nella dovuta considerazione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Semeraro Santo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**SEMERARO SANTO.** Onorevole sottosegretario, io non posso dichiararsi soddisfatto

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1951

della risposta che mi è stata data, in quanto si tratta di promesse che sono di là da venire, mentre è noto che ormai da ben due anni il comune di Mesagne non ha ottenuto un centesimo. Ella, onorevole sottosegretario, mi ha parlato di 122 milioni che sono stati assegnati al comune di Mesagne dal 1945 alla fine del 1947, ma ella sa benissimo che in quell'epoca v'erano al Governo i partiti della classe operaia. Invece, allorquando la democrazia cristiana ha conquistato il potere, cioè il governo, con le elezioni del 18 aprile 1948, il comune di Mesagne è stato boicottato, non gli sono state assegnate che delle briciole mettendosi l'amministrazione comunale nelle condizioni di compiere dei lavori con mezzi propri; il che è grave, perché il motivo per il quale il Governo ha tenuto e tiene tale atteggiamento è perché si tratta della sola amministrazione comunista che vi sia nella provincia di Brindisi, la quale resiste agli assalti degli ispettori prefettizi, di quelli che invia il ministro Scelba, e resiste agli assalti della democrazia cristiana provinciale.

È la trave nell'occhio per essa, perché è la cittadella del comunismo e della democrazia nel brindisino. Ed allora si ricorre ad ogni espediente per negare i mezzi per l'espletamento di opere pubbliche. Noi abbiamo presentato tutti i progetti a tempo debito per ottenere i contributi governativi, ma il Ministero non ci ha dato, durante 16 mesi, alcuna risposta. Insisterò affinché nei confronti del comune di Mesagne non si facciano più queste rappresaglie che sino ad oggi sono state perpetrate al fine di fiaccare l'amministrazione comunale e di renderla invisibile alla cittadinanza. Ne è la prova quanto il rappresentante della democrazia cristiana, onorevole Caiati, diceva alla cittadinanza mesagnese in occasione della Befana: « Voi subite le conseguenze di un'amministrazione che non avete voluto e che oggi sta qui a dirigere le vostre sorti per vostra fortuna ancora per poco tempo ».

È chiaro dunque quale sia l'intento da parte del Governo nell'agire come agisce: boicottare e cercare di calunniare l'amministrazione comunista di Mesagne. Ma l'amministrazione che io ho l'onore di dirigere, signori del Governo, resisterà ai vostri assalti così come resiste all'inchieste amministrative ordinate dal ministro Scelba.

Vorrei pertanto invitare il sottosegretario a desistere da tale atteggiamento, perché ne va di mezzo una gran massa di lavoratori dell'edilizia, i quali sono disoccupati da circa 2 anni e per procurarsi un pezzo di pane

sovente si danno saltuariamente a lavori che non costituiscono il loro mestiere o che non sono propri della loro categoria.

Se poi si vuole tirare troppo a lungo la corda, io penso che ognuno deve assumersi la responsabilità a seconda della propria posizione.

Mi auguro, quindi, che l'onorevole sottosegretario voglia rendersi interprete di queste mie modeste parole che ho detto in nome dell'amministrazione e della cittadinanza di Mesagne e faccia sì che il contributo per l'edificio scolastico, per l'asilo infantile, per l'ingrandimento dell'ospedale civile e per l'allargamento della rete idrica sia concesso a questo comune. Si pensi, onorevole sottosegretario, che nel comune di Mesagne vi sono 24 aule scolastiche le quali sono poste in diversi edifici e abitazioni fuori dell'unico e piccolo edificio scolastico esistente, mentre vengono costruiti edifici scolastici in comuni nei quali numerose sono le aule non utilizzate per mancanza di alunni. Per quanto riguarda l'I. N. A.-Casa, per esempio, abbiamo avuto un'assegnazione di 30 milioni per sedici appartamenti, mentre nel comune di Mesagne vi sono richieste per 97 appartamenti. Per ragioni puramente politiche si costruiscono dei gruppi di case in località vicine in cui non si sente la penuria degli alloggi, mentre si negano i fondi al comune di Mesagne avendone tante richieste. E poi gli uffici competenti sono costretti a ricorrere a questi espedienti; si invitano i cittadini di Mesagne a trasferirsi in queste località in modo da far occupare le abitazioni dell'I. N. A.-Casa ivi costruite, rimaste vuote perché i cittadini di quei piccoli paesi non ne hanno alcun bisogno.

Voglio sperare che dopo queste mie brevi parole l'onorevole sottosegretario voglia rendersi interprete presso il ministro di questa situazione e, quindi, far sì che anche al comune di Mesagne siano assegnati i fondi per i lavori pubblici richiesti.

**PRESIDENTE.** Poiché trattano materia analoga, saranno svolte congiuntamente le seguenti interrogazioni dell'onorevole Geraci, al ministro delle poste e delle telecomunicazioni: « per conoscere se ritiene possa più oltre tollerarsi, senza autorizzare legittime supposizioni di complici interferenze — specie dopo la precedente interrogazione in data 13 dicembre 1949 e l'ordine del giorno svolto in seno alla discussione del bilancio del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del 13 giugno 1950 — che la società S.E.T., concessionaria dei servizi telefonici dell'Italia

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1951

meridionale ed insulare, continui sprezzantemente a violare gli obblighi nascenti dal regolamento approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198; e — per limitarsi ad un solo esempio — che essa costringa un importantissimo capoluogo agricolo e commerciale come Reggio Calabria a conservare il decrepito ed insufficiente numero di linee, con i deleteri inconvenienti del sovraccarico, ed inceppi l'attività dei cittadini con il blocco delle utenze causato dalla mancata installazione dei gruppi occorrenti»; e «per conoscere le ragioni che ritardano ancora l'attuazione del programma da lui dettagliato nel discorso del 13 giugno 1950, in sede di discussione del bilancio del suo dicastero e specificatamente in risposta ad un ordine del giorno dell'interrogante; programma che, lungi dal « risolvere i problemi di telecomunicazione dell'Italia meridionale e della Sicilia », come ebbe ad affermarsi in quel discorso ufficiale, avrebbe, quanto meno, migliorate, con l'installazione di cavi coassiali, il deplorabile stato delle telecomunicazioni in quelle regioni; alle quali, divenute ormai scettiche, tocca leggere nella *Gazzetta ufficiale*, e segnatamente nei decreti ministeriali del 14 settembre e 2 dicembre 1950, che i lavori relativi agli impianti di cavi coassiali non pure vennero autorizzati ormai per 25 province dell'Italia centrale e settentrionale, già servite da buone telecomunicazioni, ma venne per essi chiesta l'urgenza e l'indifferibilità ai sensi dell'articolo 180 della legge postale delle comunicazioni ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni ha facoltà di rispondere.

GALATI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Non ho alcuna esitazione a riconoscere che il settore delle comunicazioni telefoniche nell'Italia meridionale presenta particolari inconvenienti ed esige rimedi adeguati. Ma con la stessa franchezza devo anche dichiarare che l'amministrazione ha esercitato ed esercita la sua sorveglianza, sia per spronare la concessionaria che per sviluppare e migliorare questo servizio, nei limiti delle possibilità finanziarie. A parte inconvenienti più o meno rilevanti, sui quali è stata portata l'attenzione nell'intento di eliminarli o di ridurli, posso dire che la difficoltà maggiore che ha dovuto affrontare la S.E.T. (come del resto le altre concessionarie) riguarda l'opera di ricostruzione in conseguenza dei danni bellici. Riferisco qualche cifra.

Per quanto riguarda gli impianti urbani, la consistenza prebellica nell'Italia meridionale era di 7.119 numeri manuali e 65.733 auto-

matici attivi; ridotta rispettivamente a 4.400 e a 21.000 numeri per danni di guerra, è stata riportata, al 30 giugno 1950, a 10.588 numeri manuali e a 73.543 automatici attivi.

Così i 20.394 chilometri di circuiti interurbani, ridotti a 12.761, risultavano, sempre alla data del 30 giugno 1950, portati a 24.744.

Circa l'estensione del servizio interurbano, in gestione della predetta società, va ricordato che, in seguito alle leggi n. 783 del 30 giugno 1947, n. 111 del 23 febbraio 1950 e n. 690 del 28 luglio 1950, sono stati collegati 203 comuni sprovvisti di telefono, con una spesa di oltre 300 milioni; e la stessa concessionaria dovrà, secondo accordi intervenuti, collegare, possibilmente entro il 1951, con un anticipo cioè di un anno sui termini previsti dall'ultima legge, altri 709 comuni con una spesa preventivata di oltre 660 milioni. In totale, entro l'anno corrente saranno dotati di telefono tutti i comuni del Mezzogiorno compresi nella zona in concessione della S.E.T., con una spesa complessiva a suo carico di circa un miliardo. Naturalmente, tale piano di lavori non comporta, come sarebbe desiderio degli enti interessati, il collegamento diretto di tutti i comuni al proprio capoluogo di provincia e con i centri con i quali essi hanno più frequentemente necessità di corrispondere, poiché ciò richiederebbe notevoli fasci di linee costose per un traffico modesto e per un certo tempo forse anche quasi nullo. Il problema troverà soluzione con l'automatizzazione di tutte le centrali e la conseguente possibile teleselezione settoriale, distrettuale, regionale; ed è evidente che tali risultati non possono essere che gradualmente.

Intanto l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in occasione dello studio dei programmi inerenti all'applicazione della legge 690, ha voluto che la società si impegnasse a posare, indipendentemente da quelli previsti per il collegamento nei comuni, un certo numero di nuovi circuiti, che avranno lo scopo di migliorare l'istadamento delle comunicazioni sulla rete secondaria.

La rete interurbana sociale verrà inoltre migliorata mediante l'installazione di linee di alta frequenza fra le principali città della zona, equivalenti alla realizzazione di altri 451.100 chilometri di circuiti, già realizzati nel 1950, e di 1.760.000 chilometri da realizzare entro il mese di settembre del 1951.

Circa l'attuale efficienza dei servizi urbani, si deve purtroppo constatare che la già indicata necessità di dedicare ogni riserva alla ricostruzione degli impianti prebellici

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1951

ha effettivamente causato un rallentamento nell'adeguare la capacità delle reti e delle centrali, mentre si è riscontrato un notevole incremento delle richieste di nuova utenza per la generale ripresa dei traffici.

Di tale stato di cose hanno sofferto tutti indistintamente i centri dell'Italia meridionale, e prime fra tutte le città di Napoli e Palermo.

I lavori per adeguare gli impianti di questi ultimi centri alle necessità del pubblico sono ormai avviati a soluzione, con la finalità di garantire non solo il soddisfacimento di nuove richieste di abbonamenti, ma di offrire un servizio assai più efficiente dell'anteguerra.

Si è pure ottenuto che fossero passate ordinazioni alle fabbriche per la trasformazione da manuale in automatico del servizio di molti altri centri, secondo il desiderio reiteratamente manifestato dalle collettività interessate, compreso qualche centro della Calabria.

In base ai lavori in corso ed a quelli già predisposti entro il 1950, furono attivati altri 1.500 numeri di centrale ai quali se ne aggiungeranno, nel 1951, 20.300 nuovi.

Per il 1952 è fin d'ora previsto un programma di lavori per circa altri 10.000 numeri.

Senonché l'amministrazione ha dovuto riconoscere che tali miglioramenti non sono adeguati alle crescenti necessità delle industriali città del Mezzogiorno, per cui è stata intrapresa un'azione al fine di indurre la società concessionaria a impiegare tutti i capitali occorrenti per l'ampliamento dei programmi. Per quanto si riferisce all'esercizio di Stato, devo porre in evidenza gli importanti lavori di ricostruzione eseguiti, lavori che comprendono essenzialmente il ripristino integrale dei cavi sotterranei, il ripristino totale delle stazioni amplificatrici distrutte di Napoli, Castrovillari e Caltanissetta, nonché quelli parziali di tutte le altre stazioni amplificatrici della rete a sud di Napoli.

Tale opera, che ha richiesto una spesa di oltre un miliardo, è stata integrata dall'impianto di un ponte radio fra Messina e Reggio Calabria, tuttora in corso di esecuzione, e che, con l'imponente fascio di circuiti realizzabili (circa 60), costituirà una preziosa riserva ai cavi sottomarini posati nello stretto.

Fa parte di tale programma di ricostruzione per l'Italia meridionale il noto ponte radio continente-Sardegna, per il quale è prevista una spesa di oltre 400 milioni.

Poiché con questo si realizzeranno ben 24 circuiti, è evidente il radicale miglioramento

che subiranno le comunicazioni dell'isola, oggi servita soltanto da due comunicazioni in cavo sottomarino.

L'amministrazione, nel rendersi conto che l'opera di ricostruzione, anche se integrale, non avrebbe potuto corrispondere alle aumentate esigenze dei traffici, già avvertite fin dall'immediato periodo prebellico, nel progettare l'opera di sviluppo e ammodernamento della rete nazionale, ha preso in adeguata considerazione i bisogni delle regioni meridionali su di un piano di assoluta parità con quelli delle altre regioni d'Italia.

Nel 1948, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni presentò al C.I.R. un programma di ricostruzione e potenziamento della rete telegrafica nazionale per una spesa di 60 miliardi, da erogarsi in un quinquennio.

Ottenuto il finanziamento di 25 miliardi e approvata la legge per l'Italia centrale e settentrionale, la prima parte del programma ha avuto principio di esecuzione con l'ordinazione dei cavi e delle apparecchiature interessanti i centri suddetti e mediante la posa di cavi coassiali.

Per l'Italia meridionale, con i fondi ricavabili dal predetto mutuo di 25 miliardi, sarà possibile soltanto provvedere alla pupinizzazione integrale dei cavi e alla installazione delle relative apparecchiature nelle centrali amplificatrici, aumentando il complesso dei circuiti a sud di Napoli: di 43 verso Reggio Calabria, di 30 verso Bari e di 10 da Bari a Reggio Calabria.

In Sicilia si avrà un aumento di 39 circuiti nella tratta Messina-Catania e di 24 circuiti in quella Catania-Palermo.

Ma l'amministrazione ha predisposto un secondo progetto, ispirato agli stessi concetti che hanno guidato il primo, di cui costituisce l'indispensabile prosecuzione per dotare il paese di una rete efficiente, che permetta di soddisfare tutte le esigenze del traffico telefonico e telegrafico attuali e del prossimo avvenire e allo sviluppo inevitabile della televisione per tutta la nazione. Così l'Italia meridionale potrà essere portata, in questo campo, allo stesso livello del nord.

Il progetto è stato presentato al C.I.R. e comprende una spesa dello stesso ordine di quella prevista per l'ampliamento della rete da Napoli in su.

Se una decisione del genere potrà — come si spera — essere tradotta in una disposizione legislativa con carattere di urgenza, la conseguente disponibilità di bilancio consentirà all'amministrazione di concludere con le ditte costruttrici accordi intesi a realizzare l'esecu-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1951

zione del programma per il Mezzogiorno contemporaneamente a quello in corso per le altre regioni d'Italia.

Devo, infine, rispondere a due rilievi dell'onorevole interrogante. Circa il carico fatto all'amministrazione di non applicare nei confronti della S.E.T. gli articoli 67 e 68 del regolamento di esecuzione del codice postale e delle telecomunicazioni, mi richiamo a quanto ho già detto: la situazione postbellica ha impedito all'amministrazione di esigere che le società concentrassero i loro sforzi a ricostruire gli impianti distrutti. Che tale compito sia stato gravoso anche per la S.E.T. risulta dai dati che ho prima indicato sul ripristino dei numeri automatici e manuali e sull'onere di circa un miliardo per il collegamento dei comuni della zona di sua concessione.

Per quanto riguarda particolarmente Reggio Calabria risulta che, mentre la rete presenta ancora delle disponibilità, la centrale è esaurita e non si possono quindi soddisfare domande di nuova utenza.

La S.E.T., che in un primo tempo aveva incluso il progetto dell'ampliamento della centrale di Reggio Calabria nel programma delle realizzazioni del 1952, si è, in seguito alle pressioni fatte dall'amministrazione, impegnata ad eseguire l'ampliamento stesso entro il 1951. Sarà cura del Ministero vigilare affinché tale termine non solo sia rispettato, ma anticipato il più possibile.

Sulla dichiarazione di urgenza ed indifferibilità emessa per la posa dei cavi coassiali nella Italia centro-settentrionale, è opportuno rilevare che tale dichiarazione non costituisce un privilegio concesso ai lavori per gli impianti di telecomunicazioni in quelle regioni, ma suole essere accordata a tutti i lavori pubblici da eseguirsi su beni di proprietà privata e che presentano effettivamente carattere di particolare necessità.

Tale carattere hanno certamente i lavori attinenti al potenziamento della rete di telecomunicazioni del Mezzogiorno, e quindi, anche per questi, quando vi sarà il finanziamento, potrà essere emessa la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza.

PRESIDENTE. L'onorevole Geraci ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

GERACI. Non posso dichiararmi soddisfatto.

L'onorevole sottosegretario ha, con tutta quella tiritera testè letta, immesso nelle acque serene, chiare delle mie interrogazioni del nero di seppia.

Vediamo se è possibile ritornare alla chiarezza. Insomma, io ho denunciato fin dal 1949,

e ho ripetute le mie denunce consacrando in un ordine del giorno presentato in sede di discussione del bilancio del 1950-51, due cose: anzitutto il nichilismo (non voglio qualificarlo; tralascio l'aggettivo per rispetto alla Camera) da parte della S.E.T., la quale dal 1944 non ha fatto nulla. È meglio dirlo chiaramente, onorevole sottosegretario, perché è inutile nasconderci la verità. Io sono un meridionale, come del resto anche lei, e...

GALATI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Siamo della stessa regione.

GERACI. Siamo deputati della stessa regione; comunque io sono cittadino di Reggio Calabria. Quindi posso contrastare alcune delle sue asserzioni, come quella che la centrale di detta città abbia subito danni che dovettero essere riparati dalla S. E. T. Non è vero assolutamente. Nessun danno ha subito la centrale di Reggio Calabria in seguito ai bombardamenti; si è verificato del danno soltanto allo stendimento dei fili. Quindi la centrale è quella che era prima dei bombardamenti, e poiché non si è aggiunto nemmeno un gruppo selettore, oggi vi sono migliaia di utenze che non è possibile smaltire.

GALATI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Trecento utenze.

GERACI. Mi riferisco a tutta la Calabria, e sono migliaia! Fra le altre cose abbiamo delle utenze che incidono su un servizio delicato come quello dell'igiene pubblica. Si pensi alla stazione zooprofilattica di Reggio, la quale ha un compito importantissimo, perché deve fornire i vaccini e i sieri per la prevenzione delle malattie dei bovini: e quindi tenersi costantemente in contatto con tutti i veterinari della provincia. Ebbene, essa non ha potuto ottenere l'allacciamento di un solo apparecchio, perché la direzione afferma che ciò non è assolutamente possibile. Dunque, nulla si è fatto da parte della S. E. T.

Che cosa avrebbe dovuto fare il Ministero? Esso doveva intervenire, minacciando sul serio la società di denunciare il contratto. Questo non si è fatto, e la S. E. T. continua a fare i suoi comodi perché è sicura che il Governo non interverrà, come non è mai intervenuto! Quindi il servizio si trascina in quella maniera indegna e insufficiente con la quale si è trascinato dalla ripresa ad oggi. L'anno scorso, io denunciai che non era stato stampato nemmeno l'elenco telefonico del 1940! Si era giunti a tale sfacciataggine! Dopo quanto ho detto, io non spero che il

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1951

Governo intervenga; anzi sono sicuro che non interverrà!

In quanto al servizio di Stato, durante la discussione del bilancio del 1950-51 il ministro disse che, dopo il famoso prestito dei 25 miliardi, si sarebbe senz'altro risolto il problema delle telecomunicazioni dell'Italia meridionale.

GALATI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Dell'Italia centro-settentrionale!

GERACI. Non credo, onorevole sottosegretario, che l'Italia meridionale possa confondersi con quella settentrionale. Altrimenti avverrebbe come in Ovidio: *liquidis pignantibus siccis*. Per smentirla ho qui il discorso del ministro dove si parla di programma per il Mezzogiorno!

Purtroppo anche qui non si è fatto niente! Se si fossero volute realizzare quelle premure che il Governo afferma di avere verso l'Italia meridionale, per lo meno si dovevano ivi impiantare quei famosi cavi coassiali; giacché era logico che si impiantassero prima dove il servizio telefonico lasciava più a desiderare, cioè nel Mezzogiorno. Ebbene, noi abbiamo visto (la *Gazzetta ufficiale* è istruttiva) che in 25 province furono già appaltati i lavori relativi, mentre nell'Italia meridionale — quella che continua ad essere per il Governo la vecchia Italia barbara contemporanea di niceforiana memoria — non si è fatto nulla ancora!

Dunque la S. E. T. non fa nulla per migliorare le comunicazioni urbane, perché naturalmente non ha paura del Governo, ed il Governo, da parte sua, non migliora le extra-urbane!

Così il servizio di Stato non va, perché noi non solo manchiamo in atto di buoni circuiti, ma non s'impiantano quelli che occorrerebbe in relazione allo sviluppo realizzato dal Mezzogiorno in questi ultimi tempi. In Calabria vi sono oggi infatti parecchi centri importantissimi, come Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza, per fermarci ai più noti, che hanno relazioni commerciali con l'estero e con l'alta Italia; specie Reggio per la produzione del bergamotto, dei profumi e del citrato di calce. Ebbene, quei centri non hanno comunicazioni con Milano, Torino e Genova.

Inutile dire che io non spero affatto nell'intervento del Governo. Mi limito pertanto a denunciare al Mezzogiorno l'iniquo trattamento che gli si fa anche in questo settore!

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Calasso, al ministro dell'agricoltura e delle foreste, « per conoscere quando

intende stanziare i fondi necessari per le opere di spietramento, dissodamento e trasformazione agraria riguardanti 900 ettari di terra ottenuti in enfiteusi da altrettanti contadini poverissimi, nel comprensorio dell'« Arneo » in provincia di Lecce, e di circa 300 concessi ad altri lavoratori sulla costa adriatica, nel comprensorio di « Casa l'Abate » della stessa provincia. Se è a conoscenza delle domande in tal senso inoltrate il dicembre dello scorso anno 1949, dagli interessati, all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, e che ebbero esito negativo per mancanza di fondi. Infine, se è a conoscenza della fatica eroica di quei lavoratori, che senza nessun aiuto, ignorati dallo Stato, continuano a resistere ed a lottare per sottrarre all'abbandono secolare più di mille ettari di terra, ritenuta naturalmente fertile dagli stessi tecnici del locale ispettorato dell'agricoltura e dalla direzione compartimentale coltivazione tabacchi ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di rispondere.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il provvedimento di autorizzazione di spesa per la concessione di contributi a favore di aziende agricole, per l'esecuzione di opere di miglioramento agrario mediante l'impiego di mano d'opera disoccupata, in applicazione del decreto 1° luglio 1946, n. 31, è stato pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 12, del 16 gennaio corrente anno, con il n. 1087.

Il Ministero, in attesa della pubblicazione della citata legge, in data 30 dicembre 1950, con circolare n. 124, ha comunicato l'assegnazione provvisoria di fondi agli ispettorati provinciali dell'agricoltura, autorizzandoli anche a fissare i termini per l'accettazione delle domande.

Alla provincia di Lecce sono stati assegnati provvisoriamente 45 milioni, ed è attualmente in corso la comunicazione dell'assegnazione definitiva.

Il contributo a cui si riferisce l'onorevole Calasso, che l'anno scorso, nonostante le sue premure, non fu potuto dare per mancanza di fondi, si potrà dare quest'anno non appena si saranno riaperti i termini, come ho già detto, in base a quella circolare, onde poter accettare domande per l'assegnazione del contributo.

PRESIDENTE. L'onorevole Calasso ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CALASSO. Onorevole sottosegretario, prendo atto delle dichiarazioni da lei testé

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1951

fatte, ma debbo rilevare che si tratta ancora di promesse, in quanto i 45 milioni già stanziati dal Ministero per la provincia di Lecce riguardano non soltanto i 1.300 contadini che hanno ottenuto piccole assegnazioni in enfiteusi a seguito delle agitazioni del settembre del 1949 e del gennaio 1950, ma tutta la provincia di Lecce.

Penso che anche nel suo ufficio di uomo di Governo sarà giunta qualche eco di ciò che avviene nella provincia di Lecce, nella quale i braccianti sono tornati ad agitarsi per la messa a coltura delle terre indicate nel comprensorio Arneo; messa a coltura, onorevole sottosegretario, che non può significare soltanto assegnazione delle terre stesse, non può significare soltanto sforzo, fatica, come quella che si è impiegata per trasformare i mille ettari nel 1949 e nel 1950, ma che deve significare anche contributo da parte dello Stato in virtù di leggi. E se ella ed il ministro Segni oppongono che lo Stato non ha i mezzi sufficienti, i lavoratori interessati non solo restano perplessi di queste risposte che hanno sempre lo stesso tono, ma hanno motivo per rinnovare proteste — che ormai stanno diventando continue — contro il Governo democristiano che, mentre lesina denari per queste opere, stanziava centinaia di miliardi — 250 miliardi — per comprare cannoni, per fabbricare armi di distruzione, e non trova invece danaro per assicurare centomila lire a uomini come Michele Toppa, quel Michele Toppa immortalato dal senatore Ruggiero Grieco recentemente nel suo intervento sulla legge stralcio, allorché riferì che costui, ritenuto vagabondo abituale dalla polizia unicamente perché reclamava lavoro, in un ettaro di questa terra, ha saputo — anche per rispondere agli uomini di fiducia del ministro Scelba — con la fatica sua e di un'unica figlia impiantare 6.700 vitigni, scavare tre pozzi e costruire una casa con muri a secco.

Questo Governo non riesce ad assegnare a 1.300 braccianti senza mezzi e senza risorse proprie un contributo di almeno 100 mila lire. Contributo che sarebbe ben poca cosa, stando anche alle affermazioni dell'ispettore dell'agricoltura di Lecce. Esso infatti ha accertato che per lo spietramento ed il dissodamento di un ettaro di terreno nella zona dell'Arneo occorrono almeno 2.000 giornate di lavoro.

I braccianti dell'Arneo, oltre che contro la politica generale del Governo, la quale assorbe il 50 per cento di tutte le entrate dello Stato per il Ministero della difesa, protestano anche perché in provincia di Lecce — ed a lei,

onorevole Colombo, non dovrebbe essere sfuggito, perché si presume che il Ministero controlli i suoi uffici periferici — i fondi vengono assegnati prevalentemente non ai piccoli proprietari contadini, ma ai grandi agrari. E questi incassano i contributi, senza spendere neppure la minima parte per le finalità stabilite dalla legge, cioè per l'assorbimento di mano d'opera in agricoltura, perché fanno trasformare le terre dai contadini, a loro totale carico, mediante contratti di mezzadria o di affittanza migliorataria.

Pur prendendo atto delle sue dichiarazioni, onorevole Colombo, mi auguro che i 45 milioni costituiscano un primo contributo, ed esprimo, a nome dei braccianti, l'esigenza che in avvenire tutti i piccoli proprietari contadini, particolarmente i numerosi enfiteuti che stanno sorgendo nella zona dell'Arneo — che il ministro Scelba ha trasformato ultimamente in zona militare per opporsi alla redenzione di quelle popolazioni — abbiano in avvenire il contributo che loro spetta di diritto. E questo non dovrebbe rappresentare sforzo alcuno per il Governo, a meno che anche in queste esigenze non si voglia fare intervenire la politica di partito.

PRESIDENTE. Essendo trascorso il tempo destinato alle interrogazioni, lo svolgimento delle rimanenti iscritte all'ordine del giorno è rinviato ad altra seduta.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

**Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (469); e della proposta di legge costituzionale Leone ed altri: Integrazione delle norme della Costituzione concernenti la Corte costituzionale. (1292).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale; e della proposta di legge costituzionale di iniziativa dei deputati Leoni ed altri: Integrazione delle norme della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.

La Camera ha ieri respinto la questione pregiudiziale sollevata dall'onorevole Targetti affinché non si avesse a discutere quella parte dell'articolo 3 (e i relativi emendamenti) diretta a stabilire il modo con cui il Parlamento in seduta comune dei deputati e dei senatori deve procedere alla elezione di

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1951

cinque giudici della Corte costituzionale. Rimane da risolvere la questione se tale materia debba essere regolata con norma di legge ordinaria oppure con norma di legge costituzionale.

MARTINO GAETANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINO GAETANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è stata sollevata ieri dall'onorevole Targetti, in subordine rispetto alla questione pregiudiziale, l'altra questione se le norme di cui all'articolo 3 debbano essere contenute nella legge ordinaria o nella legge costituzionale. Ebbi l'onore di esprimere ieri il mio pensiero in proposito; dissi che, a mio avviso, si poteva intanto discutere il contenuto della disposizione di cui all'articolo 3, rimandando il compito di risolvere il problema della costituzionalità o meno di queste norme al momento in cui la medesima questione dovrà essere decisa per numerose altre disposizioni del disegno di legge, che nel mio intervento nel corso della discussione generale ebbi ad indicare.

Come il nostro Presidente ha ricordato, nella seduta di ieri la Camera ha respinto la pregiudiziale dall'onorevole Targetti, sollevata in base all'articolo 89 del regolamento (« che una determinata questione non si abbia a discutere »). Rimane però da decidere ancora la questione di costituzionalità che l'onorevole Targetti aveva sollevato.

Naturalmente, non insisto nella proposta che ieri ho formulato, cioè che di questa delicata questione si discuta (e su essa si decida) alla fine, vale a dire quando la medesima questione dovrà essere affrontata anche per altre norme contenute nel disegno di legge. Ritengo anch'io che la questione possa senz'altro essere decisa dalla Camera limitatamente all'articolo 3; però non vorrei che questa decisione della Camera avesse a pregiudicare la possibilità di deliberare anche su altre norme (come ad esempio quella contenuta nell'articolo 2 già approvato) alla fine della discussione del disegno di legge.

Entro questi limiti, e con l'intesa che nessun pregiudizio vi sarà per la discussione della costituzionalità dell'articolo 2 (voglio dire dell'opportunità di includere questo articolo, ed eventualmente altri, nel disegno di legge costituzionale piuttosto che in quello ordinario), aderisco a che la discussione e la decisione della Camera in merito all'articolo 3 avvengano oggi stesso.

A questo proposito non desidero aggiungere alcunché a quanto ebbi già l'onore di

dire ieri. Vorrei semplicemente rivolgere un amichevole avvertimento ai colleghi. Siamo in presenza di due leggi che discutiamo congiuntamente e che hanno ambedue il fine di promuovere la costituzione e il funzionamento della Corte costituzionale: una legge ordinaria ed una legge costituzionale. Dovranno essere incluse nella legge costituzionale, secondo l'articolo 137 della Costituzione, tutte quelle norme che riguardano condizioni, forme e termini di proponibilità dei ricorsi di legittimità costituzionale, nonché garanzia di indipendenza dei giudici; le altre norme dovranno invece essere incluse in una legge ordinaria. Ciò sempre che esse siano conformi alla Costituzione o non rappresentino integrazioni di precetti costituzionali, perché altrimenti interviene il disposto dell'articolo 138 della Costituzione.

Orbene, noi non potremo avere in funzione quest'organo se non quando ambedue queste leggi, sia quella ordinaria che quella costituzionale, saranno approvate dal Parlamento. Quindi nessuna ragione di economia di tempo può indurci a sancire con una legge ordinaria una norma per cui esista sia pure un lontano sospetto della opportunità di sancirla legge costituzionale.

PRESIDENTE. L'onorevole Martino, che ieri aveva proposto di deliberare intanto sul merito dell'articolo 3 rinviando la questione della natura costituzionale o meno di questa norma alla fine della discussione di tutti gli articoli, non insiste oggi su tale rinvio e consente che la questione, limitatamente all'articolo 3, sia discussa e decisa, purché ciò non costituisca « precedente », non pregiudichi cioè la possibilità di deliberare alla fine della discussione sul carattere costituzionale di altre norme, come, ad esempio, quelle contenute nell'articolo 2, già approvato.

Come la Camera sa, l'onorevole Martino ha presentato un emendamento al titolo del disegno di legge governativo, proponendo di aggiungervi l'aggettivo qualificativo « costituzionale ». Secondo la prassi sempre seguita dalla Camera, gli emendamenti ai titoli delle leggi sono esaminati alla fine della discussione degli articoli.

Tuttavia l'onorevole Martino, come ha testè chiarito, non ritiene che tutte le norme del disegno di legge governativo abbiano natura costituzionale; e perciò il suo emendamento ha, in sostanza, il valore di una riserva di giudizio finale, norma per norma, sulla esistenza o meno di tale natura. A questa impostazione di carattere generale sarebbe sottratto soltanto l'articolo 3, in quanto

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1951

la questione della sua natura costituzionale verrebbe, per così dire, isolata e separatamente risolta.

Le altre norme, invece, sarebbero via via discusse e votate con riserva di stabilire alla fine quali debbano entrare nella legge ordinaria e quali in quella costituzionale. Ora io temo che, in questo modo, si finirebbe col discutere ogni norma due volte, la prima quanto al merito e la seconda quanto alla natura costituzionale o meno. Codesto sistema mi pare in contrasto con un sano criterio di economia della discussione. Riterei quindi più opportuno esaminare e risolvere articolo per articolo, congiuntamente con la discussione di merito, il problema del carattere costituzionale. In tal modo, alla fine, sarebbe riservato il solo lavoro di coordinamento e cioè la collocazione delle norme votate nel disegno di legge ordinaria o in quello di legge costituzionale. Rimarrebbe inoltre da risolvere soltanto la questione dell'articolo 2, già approvato nel merito.

TESAURO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESAURO, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione è d'accordo con il punto di vista da lei manifestato.

PRESIDENTE. Onorevole Martino?

MARTINO GAETANO. Ben volentieri aderisco, ma la questione rimane per l'articolo 2, che è già stato approvato.

PRESIDENTE. Come ho detto, essa resta impregiudicata.

MARTINO GAETANO. D'accordo.

PRESIDENTE. Ella dovrebbe ritirare il suo emendamento al titolo del disegno di legge governativo.

MARTINO GAETANO. Occorre che la Commissione si pronunci su questo punto, perché se la Commissione fosse d'accordo nell'adottare l'emendamento da me proposto (e anche la Camera l'adottasse), ogni questione di costituzionalità automaticamente cadrebbe. Noi non avremmo più bisogno di fare, né per l'articolo 3 né per altri articoli, la discussione che stiamo facendo. Avremmo un'unica legge, una legge costituzionale, la quale comprenderebbe tutte le norme.

PRESIDENTE. Ella stessa, onorevole Martino, ha ammesso che non tutte le norme del disegno di legge governativo hanno natura costituzionale. Certo invece che, se la Camera volesse disciplinare tutta la materia in sede di legge costituzionale, il problema sarebbe risolto preventivamente e in maniera automatica per tutti gli articoli...

TESAURO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESAURO, *Relatore*. La Commissione, come ho già detto, ritiene quanto mai opportuna la procedura proposta dall'onorevole Presidente: risolvere cioè il problema della natura costituzionale norma per norma. Mi associo pertanto nel chiedere all'onorevole Martino di rinunciare al suo emendamento al titolo del disegno di legge che stiamo discutendo.

MARTINO GAETANO. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo allora alla discussione dell'articolo 3. Se ne dia lettura.

SULLO, *Segretario*, legge:

« Il Parlamento in seduta comune procede alla nomina dei giudici di propria competenza mediante elezione, che si svolge secondo le norme attualmente contenute nel regolamento della Camera dei deputati.

« I nomi dei giudici eletti dal Parlamento vengono immediatamente comunicati al Presidente della Repubblica ».

CALAMANDREI. Chiedo di parlare sull'articolo 3.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALAMANDREI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, giacché ho la parola sull'articolo 3 vorrei esprimere la mia opinione anche sulla questione preliminare, cioè se la Camera possa validamente discutere e deliberare, in questa sede, cioè durante l'esame di una legge ordinaria, un articolo o un emendamento prima che sia risolto il problema, che è stato formalmente sollevato, se tale articolo o emendamento sia di natura costituzionale.

Il Parlamento, in forza della Costituzione, ha un potere legislativo ordinario, che è quello che noi oggi stiamo esercitando, ed ha anche un potere costituente, che deve essere però esercitato con la solennità e con le forme speciali stabilite dall'articolo 138 della Costituzione. Ora, io non credo che la Camera, se si accorge, mentre sta esercitando il potere legislativo ordinario, che una norma ha contenuto costituzionale, possa passare senza interruzione a discuterla in sede costituente: e alternare così, nella stessa discussione, l'esercizio del potere legislativo ordinario all'esercizio del potere costituente.

Secondo me, la Camera deve essere appositamente convocata per esercitare il potere legislativo ordinario o per esercitare il potere costituente (qualcosa di simile a quel che

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1951

succede nelle Commissioni legislative, le quali non possono, mentre sono convocate in sede referente, passare di propria iniziativa e senza interruzione a discutere sullo stesso oggetto in sede deliberante.

Vi è una distinzione. Quindi, siccome noi qui oggi siamo chiamati a discutere su un progetto di legge ordinaria, se ci accorgiamo che qualche articolo abbia carattere costituzionale, dobbiamo sospendere la decisione e rimandarla alla discussione della legge costituzionale. La Camera deve sapere *a priori* se siede come organo del potere legislativo ordinario oppure come organo del potere costituente: in altre parole, se deve seguire soltanto la procedura legislativa stabilita dal proprio regolamento o se deve procedere anche con quella solennità che è stabilita dall'articolo 138 della Costituzione.

Questa è la mia opinione sul problema di carattere preliminare. Venendo ora a parlare sul problema di sostanza, cioè se l'emendamento proposto dai colleghi Martino e Rossi all'articolo 3 abbia o non abbia carattere costituzionale, e quindi debba o non debba essere rimandato il suo esame a quando si discuterà la proposta di legge costituzionale, io mi dolgo di non essere stato ieri presente alla discussione che si svolse in quest'aula, nella quale avrei manifestato adesione incondizionata alla tesi sostenuta dal collega onorevole Targetti. L'emendamento Martino-Rossi, infatti, mira a stabilire la procedura che l'Assemblea delle Camere riunite dovrebbe seguire per la elezione dei cinque giudici della Corte costituzionale. Orbene, unico organo competente a scegliere la procedura che deve seguire per questa elezione è, appunto, l'Assemblea del Parlamento a Camere riunite: e ciò per il principio dell'autogoverno delle assemblee costituzionali. L'articolo 64 della Costituzione fissa il principio che «ciascuna Camera adotta il proprio regolamento»; ma non si tratta di un comune regolamento amministrativo, fonte secondaria di diritto, subordinato alla legge ordinaria. I regolamenti delle Camere sono espressione di una competenza normativa propria, riconosciuta dalla Costituzione e da questa definita nei suoi confini, e quindi sono del tutto indipendenti dalla legge ordinaria.

Di questa prerogativa dell'autogoverno il Parlamento è stato sempre geloso custode, e sarebbe uno sproposito giuridico inserire in una legge ordinaria una norma di regolamento parlamentare, perché ciò significherebbe riconoscere la supremazia della legge ordinaria sui regolamenti del Parlamento,

il che non è, il che è nettamente contrario alla Costituzione scritta e al diritto costituzionale classico tradizionale. E poi, oltre che uno sproposito giuridico, ciò costituirebbe un precedente pericolosissimo, che può portare fra l'altro alla conseguenza che il Governo potrà domani, con un decreto-legge, stabilire in che modo la Camera o il Senato debba votare. Se si ammette che i nostri regolamenti valgono meno della legge, con una legge o con quel surrogato della legge che è il decreto d'urgenza, essi potranno essere modificati!

Ben fondata era, quindi, la questione pregiudiziale sollevata ieri dall'onorevole Targetti. Ad ogni modo, siccome ormai cosa fatta capo ha, una volta stabilito che possa essere regolato il metodo di una votazione del Parlamento da una fonte normativa diversa da quei regolamenti di cui parla l'articolo 64 della Costituzione, non v'è dubbio che questo non possa avvenire altrimenti che per mezzo di una legge costituzionale. Chi può imporre al Parlamento di regolare la propria procedura in un modo diverso da quello in cui, per l'articolo 64 della Costituzione, solo il Parlamento potrebbe regolarlo con proprie disposizioni, non può essere altro che l'organo fornito del potere costituente, nelle forme stabilite dall'articolo 138 della Costituzione.

A questi argomenti mi pare poi si possa aggiungere un altro di carattere testuale, desunto dallo stesso articolo 64 della Costituzione, il quale, dopo avere nel primo comma stabilito che ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti (e ormai questo comma è superato dalla deliberazione di ieri), nel terzo comma dice: «Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale». È pertanto chiaro che soltanto una legge costituzionale (e, naturalmente, il regolamento, espressione dell'autogoverno: ma il regolamento, purtroppo, è stato escluso dalla votazione di ieri), e non mai una legge ordinaria può stabilire che una deliberazione del Parlamento debba essere adottata con una maggioranza speciale.

Per queste ragioni io sono d'opinione che la Camera altro non possa fare che riconoscere il carattere costituzionale dell'emendamento Martino e rinviarne la discussione, estranea alla legge in esame, a quando la Camera stes-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1951

sa siederà come organo del potere costituente per discutere la proposta di legge costituzionale.

LEONE, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE, *Presidente della Commissione*. Mi corre l'obbligo di fare osservare all'onorevole Calamandrei che la Camera, mentre esamina una legge ordinaria, non ha una stretta necessità di decidere sul carattere costituzionale di una particolare norma, e ciò perché l'articolo 138 della Costituzione non richiede, per la discussione di una legge costituzionale, in prima lettura, alcuna particolare formalità. La Camera, aderendo all'invito del nostro Presidente, esaminerà, norma per norma, se v'è il carattere costituzionale: ma soltanto per un criterio di praticità, per non fare due discussioni su ogni norma.

Ora, sono in discussione, congiuntamente, due progetti di legge: uno, quello governativo, di carattere ordinario, l'altro, quello di iniziativa parlamentare, di carattere costituzionale. La discussione generale è stata fatta congiuntamente sull'uno e sull'altro progetto, e nessuno ha avvertito la necessità di due convocazioni separate della Camera, una in sede di potere legislativo ordinario, l'altra in sede di potere legislativo costituzionale. Ora siamo passati agli articoli, e si è cominciato dal disegno di legge governativo, ma la discussione è sempre congiunta, come rilevasi anche dall'ordine del giorno. Ed infatti non occorre, per l'impostazione di una legge costituzionale, una particolare formalità o una particolare solennità; ciò che importa è la procedura della seconda lettura, una volta che è stabilito dalla Costituzione che queste leggi siano deliberate mediante due successive intervallate votazioni. Ma, a parte ciò, a parte cioè che non occorre una particolare solennità di impostazione né di avvertimento nei confronti del carattere di una legge — ordinaria o costituzionale — vale, *ad abundantiam*, il fatto che la Camera è ora convocata, appunto, per l'esame di due leggi, l'una ordinaria, l'altra costituzionale.

E qui ritengo di interpretare il pensiero dell'onorevole Martino — dirà poi egli quanto io mi sia eventualmente discostato dalla sua linea logica — nel senso che l'onorevole Martino, se, per facilitare il compito dell'Assemblea ed aderendo ad un suo invito, signor Presidente, ha rinunciato all'esame pregiudiziale di un suo emendamento radicale, non ha rinunciato a chiedere che sia questa norma trasferita nella proposta di legge costituzionale. La proposta Martino può presentarsi nel

senso che egli potrebbe formulare il testo dell'articolo 3, quale emendamento aggiuntivo alla mia proposta.

Ora, così impostata la procedura, come anche per le altre norme, cui, a suo avviso, si possa riconoscere carattere costituzionale, noi avremmo veramente rettificato e direi condotto al massimo di esasperazione regolamentare quella procedura. Vedrà poi lei, onorevole Presidente, vedranno gli onorevoli colleghi, se sarà opportuno fare ancora una discussione di merito; ma, dal punto di vista procedurale, io ritengo che si debba deliberare articolo per articolo, quando la questione sia posta, se v'è il carattere costituzionale, e soprattutto per l'articolo 3, nei cui confronti l'onorevole Martino ha posto, appunto, una pregiudiziale di carattere costituzionale.

La procedura pertanto mi pare potrebbe essere questa: presentazione da parte dell'onorevole Martino — che possiamo ritenere avvenuta — di un emendamento aggiuntivo alla proposta costituzionale, in cui viene travasato il suo emendamento all'articolo 3.

CAPPI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io vorrei cercare, se non presumo troppo, di mettere un po' d'ordine e di chiarezza in questa discussione. L'onorevole Calamandrei è tornato su una questione già decisa, e l'ha riconosciuto egli stesso; io quindi non lo seguirò, limitandomi soltanto a chiedergli — e mi risponderà, se lo crede, in via privata — come si possa superare l'obiezione da me sollevata nella seduta di ieri, quella cioè che, se la Costituzione ha espressamente negato che la riunione dei due rami del Parlamento costituisca un nuovo corpo deliberante, non si vede in qual modo sia possibile ammettere che tale riunione, cui la Costituzione fissa due soli compiti, meramente esecutivi — l'elezione cioè del Presidente della Repubblica e l'elezione dei cinque membri della Corte costituzionale — possa deliberare un suo regolamento particolare, possa cioè fare una legge.

Ma, comunque egli intenda rispondere a tale quesito, non torniamo ora su quanto è stato già deciso. La questione ora pertinente è di vedere se, per approvare o respingere l'emendamento dell'onorevole Martino, occorra la procedura della legge ordinaria o quella della legge costituzionale.

Ora, l'articolo 138 della Costituzione dice che le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con quella procedura che nel medesimo articolo è indicata.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1951

Quindi, la domanda da farsi è questa: quali sono le leggi costituzionali? Una interpretazione restrittiva potrebbe condurre a questo: che le leggi costituzionali sono quelle che sono dichiarate costituzionali dalla Costituzione; e ve ne sono; per esempio, quella di revisione della Costituzione, quella della disposizione IX transitoria, la quale dice che il Parlamento, con legge costituzionale, può deliberare la formazione di nuove regioni in aggiunta a quelle già stabilite nella Costituzione.

Ma, se non vogliamo stare a questa interpretazione restrittiva e vogliamo porci liberamente il quesito di quale sia una legge costituzionale e quale sia una legge ordinaria, il problema non è facile, perché la Costituzione (non so se la dottrina; ma in questo l'onorevole Calamandrei mi può insegnare) non ha fissato i criteri di distinzione tra le leggi costituzionali e le leggi ordinarie.

Se li avesse fissati, io penso che l'onorevole Martino, diligente com'è, si sarebbe appellato a questi criteri per dimostrare che, in base ad essi, l'emendamento da lui proposto deve essere approvato con legge costituzionale. Questo non l'ha fatto; quindi io credo che noi dobbiamo, con la nostra interpretazione, cercare di determinare quale è la legge costituzionale e quale la legge ordinaria.

Ciò posto, io osservo due cose. Anzitutto, che vi è la disposizione testuale nel secondo comma dell'articolo 137, il quale dice espressamente che le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte sono stabilite con legge ordinaria. Così che, come ha bene osservato ieri il relatore, qui abbiamo una dichiarazione testuale della Costituzione, la quale dice che il modo di costituzione della Corte costituzionale, quindi il modo di nomina dei membri che la costituiscono, si deve stabilire con legge ordinaria.

L'onorevole Martino ha sentito la gravità della obiezione e ha detto: vi è una questione di opportunità; noi dobbiamo votare una legge costituzionale — la legge, chiamiamola, Leone — quindi dobbiamo aspettare quei tali tre mesi tra le due letture ecc.. Ed allora, tanto vale che dichiariamo con una legge costituzionale anche questo, cioè il modo di nomina dei membri della Corte.

Ammetterò l'onorevole Martino che la questione è più seria. Non possiamo, per una semplice questione di opportunità, di temporalità dichiarare che una legge ha carattere costituzionale o non costituzionale. È necessario un minimo fondamento razionale giuridico affinché si possa dire che una data

deliberazione deve essere presa con una legge costituzionale anziché con una legge semplice.

Allora mi pare che il criterio debba desumersi dall'oggetto, dalla sostanza della legge. La Costituzione stessa, quando ha indicato espressamente quali norme debbano essere deliberate con legge costituzionale, ha indicato deliberazioni di una importanza sostanziale notevolissima: addirittura la revisione della Costituzione e la formazione di nuove regioni, il che vuol dire mutare l'ordinamento giuridico e costituzionale dello Stato.

Non mi sembra che nella specie vi siano ragioni sostanziali che richiedano una legge costituzionale. Vale a dire, che esigano una riflessione particolare del Parlamento (niente meno che un periodo di tre mesi di riflessione e di meditazione tra la prima e la seconda deliberazione; a maggioranza assoluta anziché a maggioranza semplice!); tutto ciò per deliberare se i cinque membri della Corte costituzionale debbano essere nominati con una scheda di tre, o quattro, o cinque nomi.

Francamente, io non vedo come ci si possa trovare di fronte alla necessità di una legge costituzionale. Tanto più quando; ripeto, vi è la disposizione testuale dell'articolo 137.

L'onorevole Calamandrei ha, infine, sollevato un'altra obiezione in base al terzo comma dell'articolo 64 della Costituzione.

Io non so, onorevole Calamandrei, se le si potrebbe con un certo fondamento opporre che dobbiamo cercare nel testo stesso della Costituzione quando sono richieste le maggioranze speciali (e ve ne sono di questi casi). Ma l'onorevole Calamandrei potrà rispondere: ciò potrà fissarlo la Costituzione, oppure una legge costituzionale. Ora io rispondo semplicemente questo: che bisogna essere logici fino in fondo; allora, cioè, non ha più ragione di essere la questione sollevata dall'estrema sinistra secondo la quale i cinque membri della Corte devono essere eletti con scheda limitata, con una maggioranza qualificata ecc.. Sarebbe quindi il caso, in omaggio all'articolo 64, di fermarsi all'emendamento Riccio che stabilisce la sufficienza della maggioranza semplice per l'elezione dei cinque membri della Corte stessa.

Io però ritengo che la obiezione non sia valida, perché, a mio parere, questo caso non è fra quelli specificamente o implicitamente indicati dalla Costituzione. Nell'interpretazione e nell'applicazione delle leggi, lo spirito e la sostanza devono prevalere sulla forma. Nel caso, spirito e sostanza portano ad escludere che, per il modo di nomina dei

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1951

membri della Corte costituzionale, occorra la solennità di una legge costituzionale.

Per queste ragioni, di forma e di sostanza, io sono di opinione che l'emendamento Martino possa essere discusso in questa sede, non nella seduta comune delle due Camere, e che per esso occorra soltanto la procedura propria delle leggi ordinarie.

TESAURO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESAURO, *Relatore*. L'onorevole Calamandrei ha sollevato in forma diversa la stessa eccezione sulla quale ieri si è pronunciata la Camera e ha finito col dichiarare che egli sostanzialmente aderiva alla richiesta già fatta dall'onorevole Targetti. Lo stesso onorevole Calamandrei ha però offerto la dimostrazione dell'incostituzionalità della richiesta quando, ricordando le norme dell'articolo 64 della Carta costituzionale, ha messo implicitamente in rilievo che la proposta stessa non poteva trovar posto in una legge ordinaria, perché una disposizione la quale preveda un modo di adottare le deliberazioni diverso di quello stabilito nell'articolo 64 deve essere emanata con legge costituzionale.

Ma, a prescindere da qualsiasi rilievo formale, io mi permetterò di dimostrare ancora una volta che la manifestazione di volontà espressa ieri dalla Camera è perfettamente conforme non solo al dettato esplicito della Costituzione, ma anche ai principi che l'hanno informata. È stato affermato che ieri il Parlamento avrebbe rinunciato ad una delle sue più importanti prerogative, all'esercizio del suo potere di autonomia, in virtù del quale può darsi un proprio regolamento. L'onorevole Calamandrei, che ha avuto l'onore di partecipare ai lavori dell'Assemblea Costituente, sa meglio di me che il potere regolamentare di cui all'articolo 64 della Costituzione, secondo la tradizione di tutti i paesi europei, sia nel campo parlamentare, sia in quello amministrativo, riflette il modo di disciplinare l'attività continuativa delle Camere, ma non il modo di adottare le deliberazioni quale è disciplinato dalla Costituzione.

Allo stesso modo in cui nel campo amministrativo la legge, mentre lascia agli enti autarchici la potestà di darsi un proprio regolamento per disciplinare le riunioni dei loro organi collegiali, determina il modo in cui devono essere adottate le deliberazioni, non diversamente la Costituzione, per le riunioni in seduta comune delle due Camere, lascia libere le Camere di darsi un proprio

regolamento, ma per le deliberazioni stabilisce, in via generale, che devono essere adottate a maggioranza, salvo diversa disposizione della Costituzione, come nel caso della elezione del Presidente della Repubblica, per cui è stabilita una maggioranza qualificata, ovvero per la formazione della Corte costituzionale, per cui l'articolo 137 rinvia alla legge ordinaria.

Se le parole devono avere attribuito il significato che ad esse è conferito dall'uso comune « costituzione della Corte » non può significare altro che scelta di coloro che sono destinati a costituire la Corte. E la norma contenuta dall'articolo 137 non lascia ombra di dubbi quando stabilisce in modo inequivocabile che « con legge ordinaria sarà disciplinata la costituzione della Corte costituzionale ».

Ma se, per avventura, quel che abbiamo deliberato ieri non fosse esatto e si dovesse ritenere con l'onorevole Calamandrei che nella specie trova applicazione l'articolo 64 della Costituzione, inevitabilmente si dovrebbe pervenire alla conclusione che non possiamo con legge ordinaria stabilire che le deliberazioni del Parlamento in seduta comune sono adottate non a maggioranza semplice, come prescrive in via generale la Costituzione, a tutela delle minoranze.

Invero la norma ricordata della Costituzione suona precisamente così: « Le deliberazioni non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale ». Pertanto se questa norma, come si assume, fosse applicabile a proposito della disciplina della formazione della Corte costituzionale, è evidente che, essendo la materia regolata dalla Costituzione, dovrebbe ritenersi preclusa la possibilità di inserire in una legge ordinaria una disposizione la quale, in deroga ad una norma di carattere generale contenuta nella Costituzione, stabilisse in modo speciale di deliberazione per la nomina dei giudici della Corte costituzionale.

Per tutte queste ragioni, confido che la Camera vorrà rigettare la richiesta dell'onorevole Calamandrei.

GULLO. Chiedo di parlare sulla posizione della questione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Signor Presidente, la pregherei di chiarire se la questione sollevata dall'onorevole Calamandrei riguarda soltanto l'emendamento Martino all'articolo 3, oppure tutto l'articolo.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1951

PRESIDENTE. È in discussione il carattere costituzionale o meno dell'articolo 3 (e, di conseguenza, degli emendamenti presentati a questo articolo) secondo la procedura da me proposta e accettata dalla Commissione.

Ritengo opportuno aggiungere che, d'ora in avanti, ogni articolo, ove non venga sollevata preliminarmente la questione del suo carattere costituzionale, sarà considerato e discusso come norma da mantenere nel disegno di legge ordinaria.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Quando mercoledì sera, a chiusura della discussione generale, ebbi l'onore di parlare sul disegno di legge per la costituzione della Corte costituzionale e sulla proposta di legge dell'onorevole Leone, avvertii essere pensiero del Governo che nella legge costituzionale dovessero essere inserite soltanto quelle disposizioni alle quali si poteva attribuire sostanzialmente una portata costituzionale.

Sono pienamente d'accordo con l'onorevole Cappi e con gli altri oratori i quali hanno dichiarato che non si può indifferentemente stabilire che una certa disposizione debba entrare in una legge ordinaria o in una legge di carattere costituzionale. E veramente sono rimasto alquanto imbarazzato quando qualche giorno fa ho sentito che si poteva discutere la legge, si potevano discutere tutti gli articoli e poi in via postuma stabilire se il disegno di legge dovesse essere dichiarato ordinario o costituzionale. Qui non si tratta di applicare una etichetta ad un testo legislativo. Se non vi fossero altre ragioni, anche quella di serietà e quella di opportunità politica (perché fare una legge costituzionale dal punto di vista politico non è la stessa cosa che fare una legge ordinaria), vi sarebbe sempre quella per cui bisogna che l'uno e l'altro ramo del Parlamento sappiano che cosa vogliono quando approvano una disposizione di legge: se vogliono una disposizione di legge ordinaria o una disposizione di legge costituzionale.

Ciò premesso, io aderisco pienamente al pensiero dell'onorevole relatore quando dichiara che la disposizione riguardante l'articolo 3 può formare oggetto di legge ordinaria. Sono convinto di questo perché, come ho già accennato ieri, ho la piena certezza che l'articolo 137 abbia voluto precisare — forse anche per evitare equivoci, discussioni e pericoli in ordine al punto se una certa disposizione ri-

guardante il modo di composizione e di funzionamento della Corte costituzionale debba formare oggetto di una legge ordinaria o di una legge costituzionale — la natura della legge occorrente al suddetto fine. Perché, in effetti, se si prescinde da quella disposizione dell'articolo 3, non si comprende facilmente quale sia l'oggetto della legge ordinaria che possa interessare la costituzione della Corte costituzionale. La Corte si costituisce attraverso la nomina dei giudici nelle tre categorie: una nominata dal potere legislativo, una dal potere giudiziario e una dal potere esecutivo. Mi pare proprio che la nomina dei tre gruppi di giudici formi oggetto di quella costituzione della Corte, per disciplinare la quale l'articolo 137, secondo comma, ha dichiarato essere necessario e sufficiente emanare una legge ordinaria.

Quindi, concludo aderendo al punto di vista del relatore della Commissione.

PRESIDENTE. Sulla proposta (che chiameremo preliminare, invece che pregiudiziale, anche per non confonderla con quella Targetti di ieri) dell'onorevole Calamandrei, secondo cui l'articolo 3 deve essere considerato di carattere costituzionale, mi è pervenuta una domanda di votazione per scrutinio segreto.

TARGETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARGETTI. L'osservazione dell'onorevole Cappi, per cui non si può attribuire il carattere di legge costituzionale a quella che è una semplice indicazione delle modalità di votazione che dovranno essere seguite da un'assemblea, è un'osservazione giusta in se stessa, ma non è giusta nel caso pratico. Noi diciamo che l'indicazione di norme diverse da quelle del regolamento della Camera e, aggiunto, anche del regolamento del Senato, non si può deliberare altro che attraverso la forma di una norma costituzionale. altrimenti si verrebbe a dettar legge all'Assemblea delle due Camere. È giusto quello che dice l'onorevole Cappi, che cioè non avverrà che l'Assemblea composta delle due Camere, avendo soltanto pochi argomenti da trattare, crei un regolamento apposta. Non avverrà, ma nulla potrebbe impedirlo. In pratica, però, accadrà quello che abbiamo già accennato e che fu tenuto presente dalla Costituente. Si dovrà scegliere tra il regolamento della Camera dei deputati e il regolamento del Senato. Se si è aggiunto, dai costituenti, che non si deve neppure precludere il caso che venga scelto un terzo regolamento, questo è stato fatto per ossequio all'autorità sovrana di questa

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1951

Assemblea. In effetti la discussione si svolge sull'opportunità o meno di indicare nella Costituzione che l'Assemblea avrebbe dovuto adottare il regolamento della Camera. Non lo si indicò per non mettere in dubbio la piena facoltà dell'Assemblea di preferire il regolamento del Senato. Poi è avvenuto che il Senato ha incluso nel suo regolamento un articolo, l'articolo 87, che è del seguente tenore: « Per le sedute in comune delle due Camere si applica il regolamento della Camera dei deputati, salvo sempre la facoltà delle Camere riunite di stabilire norme diverse ». Viviamo in un clima politico, nel quale basta dire una cosa che non vada a genio, non sodisfi gli interessi di una parte, di quella che è al Governo, per sentirci dire che questo è bolscevismo, è sovversivismo! Come se servire con passione la propria fede politica impedisse di essere capaci di discussioni serene, obiettive e di riconoscere la portata giuridica di certe questioni.

Ma che superbia è questa che invade un partito di maggioranza e lo porta a voler stabilire norme che valgano in modo speciale per se stesso? È superbia anticristiana pensare che sempre sarà così, che nulla potrà mai intaccare la vostra potenza e che non vi saranno alternative nell'andata al potere di una coalizione o di un'altra! Come lo è, al contrario, non sentire la necessità di stabilire norme che tutelino gli interessi della minoranza di oggi, come tuteleranno quelli della minoranza di domani, di cui il colore potrà cambiare, ma non cambieranno i diritti.

È per questa ragione che noi diciamo: se voi volete — voi da soli, non con noi — andare contro lo spirito della Costituzione, la quale porterebbe a non parlare delle modalità della votazione, secondo quella che è stata la volontà della Costituente, per la quale dovranno essere la Camera dei deputati ed il Senato riuniti a decidere se adottare il regolamento della Camera, quello del Senato o qualunque altro regolamento; se voi volete invece imporre una volontà superiore a quella di queste due Assemblee, siete costretti a fare una modificazione della Costituzione. Noi a questo non ci presteremo, ma voi dovreste farla questa modificazione, se volete raggiungere questa finalità! Altrimenti voi passerete da arbitrio in arbitrio. (*Applausi all'estrema sinistra*).

LEONE, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE, *Presidente della Commissione*. Dall'intervento dell'onorevole Targetti siamo

portati ancora una volta a fissare l'impostazione della votazione che, peraltro, fino a questo momento mi sembrava essere molto chiara.

In sostanza, per l'articolo 3, noi siamo in presenza di un testo del Governo, identico a quello del Senato e a quello della Commissione, in virtù del quale l'elezione dei giudici della Corte costituzionale avrebbe luogo secondo il regolamento della Camera. Siamo in presenza, altresì, di un gruppo di emendamenti, in particolare gli emendamenti Martino e Riccio: l'accenno dell'onorevole Calamandrei all'emendamento Martino e Rossi portava qui una nota giuliva. Comunque l'accostamento è augurale affinché questa discussione si concluda nella massima serenità.

Vi è stato — dicevo — un complesso di emendamenti: in primo luogo l'emendamento Martino diretto a fissare una diversa forma di votazione, con una maggioranza qualificata; in secondo luogo l'emendamento Riccio diretto a fissare la maggioranza assoluta *sic et simpliciter*. Non vi è, fino a questo momento, un qualsiasi emendamento — che solo ora si sente formulare dall'accorgimento dell'onorevole Targetti — diretto a stabilire che non si debba votare né la formulazione dell'articolo 3 nel testo governativo e della Commissione, né la formulazione Martino o Riccio, perché, se non vado errato, l'onorevole Targetti direbbe: non diciamo niente, di modo che, quando si riunirà il Parlamento in seduta comune, potrà adottare il regolamento di una delle Camere, oppure potrà darsi una diversa disciplina. Uso a ragione il termine disciplina, perché ho molti dubbi se questa disciplina possa rientrare nella nozione di regolamento, e per questo aspetto mi riporto alle osservazioni fatte da altri colleghi e dal relatore.

In questa situazione noi dobbiamo, secondo me, mettere ai voti quella che fu ieri la sostanza della proposta Targetti e che oggi diventa non solo la sostanza, ma anche la formulazione della proposta Martino, cioè se si debba provvedere, sulla materia dell'articolo 3, con norma costituzionale oppure ordinaria, quale che sia il contenuto che daremo all'articolo 3. Onorevole Targetti, noi non potremmo non fissare nessuna disciplina alla modalità di elezione dei giudici della Corte costituzionale, supponendo che questo sistema di disciplina delle modalità di elezione dei giudici spetti al Parlamento in seduta comune, perché, a parte la discutibilità di questa soluzione, il Parlamento in seduta comune potrà declinare questo

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1951

potere, ritenendo che non gli spetti questo preliminare potere di disciplinare le modalità di elezione, e ci troveremo, quindi, in un circolo vizioso.

Noi abbiamo (come fu da lei proposto, onorevole Targetti) l'articolo 3, che disciplina (non vediamo, in questo momento preliminare, in che maniera perché ciò non interessa per ora) il modo di elezione dei giudici da parte del Parlamento in seduta comune. Quale sarà la disciplina è indifferente ai fini del carattere ordinario o costituzionale della legge, di guisa che, se l'onorevole Calamandrei ritiene che la sua idea non sia stata tradotta esattamente dalla proposta presidenziale, io inviterei l'onorevole Martino a formularla lui, come mi pare abbia fatto, cioè di formulare un ordine del giorno con il quale si stabilisca che la disciplina delle modalità di elezione dei giudici della Corte costituzionale appartiene alla legge costituzionale e non a quella ordinaria.

L'avviso sul merito è stato espresso dal relatore; io parlo a titolo personale. Ma consentitemi, concludendo il mio intervento su questa discussione di carattere procedurale, che prenda atto di una cosa, ed è bene che resti traccia di questa mia modesta considerazione negli atti parlamentari. Se passerà la proposta Targetti, a cui aderisce oggi l'onorevole Martino (ed io non dubito della lealtà e della sincerità dei proponenti), cioè se il contenuto dell'articolo 3 dovrà essere travasato in una legge costituzionale, ciò comporterà, indubbiamente, un rallentamento nel processo di formazione della legge sulla Corte costituzionale, di guisa che gli eventuali ritardi non dovranno attribuirsi al partito di maggioranza. Questo tengo che risulti chiaro dall'attuale dibattito. (*Applausi al centro e a destra — Commenti all'estrema sinistra*).

TONENGO. Bisognerebbe mettere tutti gli avvocati che continuano a discutere di queste sottigliezze in una gabbia e tenerceli a digiuno per cinque giorni, forse si metterebbero d'accordo!

PRESIDENTE. Onorevole Tonengo, non è il caso di fare dello spirito in una discussione così importante. (*Commenti del deputato Tonengo*). Onorevole Tonengo, la richiamo all'ordine!

GULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarà forse perché non ho grande forza di comprensione, ma devo dichiarare che non

riesco a vedere bene i termini precisi della questione e se, quindi, la questione si pone in modo che il nostro voto sia una manifestazione consapevole.

PRESIDENTE. Onorevole Gullo, mi sembra che alla dichiarazione dell'onorevole Targetti aderisca l'onorevole Calamandrei, poiché questi ha presentato una proposta in questi termini: « Gli emendamenti Martino Gaetano e Riccio, riferentisi all'articolo 3, non possono essere esaminati e deliberati se non in sede costituzionale ». Secondo questa proposta, soltanto gli emendamenti, e non anche l'articolo 3 nel testo della Commissione, conterebbero norme di natura costituzionale. Se non vi saranno altre proposte più radicali, dovrò porre in votazione quella Calamandrei testè pervenutami.

GULLO. Signor Presidente, non senza una ragione io domandavo se si votasse l'emendamento Martino o l'articolo 3; appunto perché mi era sorto questo dubbio.

Ritengo che, rifacendo la storia del dibattito, ne dedurremo qualche conclusione concreta.

L'onorevole Targetti poneva codesta questione: l'assemblea che risulterà dalla riunione delle due Camere avrà essa il diritto di scegliere quel regolamento che crederà; non deve, quindi, la legge prestabilire la maniera con la quale l'assemblea dovrà votare. E su questo argomento l'onorevole Targetti fondava il suo emendamento soppressivo.

Non v'è motivo — egli diceva — di indicare con legge ordinaria il metodo di votazione; le due Camere riunite diranno esse stesse quale metodo seguire: se quello segnato nel regolamento della Camera, se quello segnato nel regolamento del Senato oppure quello che verrà stabilito in un regolamento che le due Camere riunite delibereranno di adottare.

Su ciò la Camera si è ieri pronunciata, respingendo l'emendamento Targetti. Ciò significa che, secondo la Camera, il capoverso, di cui l'onorevole Targetti chiedeva la soppressione, deve rimanere nell'articolo 3.

Noi riteniamo che, se la Camera votasse l'articolo 3 con quel capoverso e inserisse il tutto in una legge ordinaria, farebbe cosa che potrebbe fare benissimo; perché l'onorevole Targetti sosteneva che quel capoverso è superfluo, non altro. Infatti, col capoverso dell'articolo 3 si dice che le due Camere riunite adotteranno il regolamento della Camera dei deputati; ossia, adotteranno uno di quei tre regolamenti che noi pensiamo le due Camere riunite possano costituzionalmente adottare: il regolamento della Camera, il regolamento del

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1951

Senato o il regolamento apposito che le due Camere riunite hanno la facoltà di stabilire. E poiché, ripeto, con questo capoverso non si dice altro se non che sarà adottato il regolamento della Camera dei deputati, noi pensiamo che con legge ordinaria questo si possa benissimo fare. Discutere, quindi, in questo momento se l'articolo 3 deve essere, indipendentemente dal suo contenuto, dichiarato di natura costituzionale o non, mi pare un controsenso. Noi pensiamo che l'articolo 3, così come viene proposto nel disegno di legge, possa essere votato in sede di approvazione di legge ordinaria.

La discussione si fa diversa con l'emendamento Martino o con l'emendamento Riccio. Di fronte a questi due emendamenti sorge, infatti, un'altra questione. Poiché con essi si esclude che le due Camere riunite debbano applicare il regolamento della Camera (non parliamo del regolamento del Senato né di un terzo regolamento), e si indica il metodo che dovrà seguire il Parlamento in seduta comune per procedere alla elezione di questi cinque giudici, noi diciamo che ciò non può essere oggetto di una legge ordinaria.

Cosa si obietta dall'onorevole relatore e dagli altri colleghi della maggioranza? Che questa materia deve essere oggetto di una legge ordinaria perché l'articolo 137 della Costituzione prescrive che tutto ciò che riguarda la composizione e l'organizzazione della Corte costituzionale sarà disciplinata con legge ordinaria.

Ripeto ciò che ho detto ieri: questo non implica affatto che con legge ordinaria si possa stabilire il metodo che dovrà essere seguito dalle due Camere riunite. La Costituzione — lo dico ancora una volta — doveva disciplinare anche l'elezione dei membri da parte delle alte magistrature e del Presidente della Repubblica. Doveva, quindi, indicare anche il modo come provvedere a queste elezioni che non sono fatte dalle Camere, ma dalle alte magistrature e dal Capo dello Stato.

RICCIO. La Costituzione lo ha indicato, rinviando la materia alla legge ordinaria.

GULLO. Non è esatto, perché lo stesso relatore poco fa ha detto che l'Assemblea derivante dalla riunione dei due rami del Parlamento non ha bisogno di un regolamento in quanto la Costituzione, ad esempio, per quanto riguarda l'elezione del Presidente della Repubblica ha stabilito direttamente...

TESAURO, *Relatore*. Ma soltanto per quanto concerne la votazione, il che è tutt'altra cosa.

PRESIDENTE. Onorevole Gullo, non risollevi una questione che dobbiamo considerare superata.

GULLO. D'accordo, ma qui bisogna accertare se le questioni sollevate dagli emendamenti Martino e Riccio costituiscano argomento di natura costituzionale, o di legge ordinaria.

L'onorevole Martino affermava che tutto l'argomento, nel suo complesso, è di natura costituzionale, mentre il collega Calamandrei diceva altra cosa, e cioè che stabilire un metodo di elezione non si può, in quanto ciò incide direttamente sul potere, chiamiamolo così, regolamentare che ha ogni assemblea parlamentare.

Ma, superato questo punto con la votazione avvenuta nella seduta di ieri, sorge l'altra questione: quella posta dai due emendamenti è materia di carattere costituzionale o non? Noi sosteniamo che è di carattere costituzionale. Infatti, se è ammesso — e dobbiamo dire che è ammesso perché ieri la Camera ha votato in questo senso — che non si deve demandare all'Assemblea che sorge dalla riunione delle due Camere il potere di stabilire essa direttamente quale regolamento seguire, non è vero affatto che la questione possa essere disciplinata da una legge ordinaria, proprio perché la Costituzione fissa come principio che sono le assemblee stesse a darsi questo regolamento. Noi possiamo, sì, modificare la Costituzione, ma soltanto attraverso una legge di revisione costituzionale, perché altrimenti con una legge ordinaria verremmo a cozzare contro il principio contenuto nell'articolo 64 della Costituzione secondo cui le assemblee parlamentari sono esse arbitre assolute ed esclusive del regolamento da adottare nelle loro discussioni.

Poiché questo si vuol fare, non lo si può fare con una legge ordinaria, la quale violerebbe l'articolo 64 della Costituzione. Noi possiamo arrivare ugualmente al risultato cui vuole pervenire la maggioranza, ma arriviamoci almeno in maniera formalmente corretta, cioè attraverso una legge costituzionale.

Nell'articolo 64 della Carta costituzionale, si ripete, è sancito il principio che l'Assemblea è arbitra assoluta di adottare il regolamento che disciplini le proprie discussioni. Può, sì, la Costituzione stabilire che l'Assemblea la quale sorgerà dalla riunione delle due Camere deve, quanto all'elezione dei cinque membri della Corte costituzionale, seguire un diverso metodo. Ma ciò può ap-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1951

punto essere fatto soltanto con legge costituzionale e non con legge ordinaria, in quanto non è pensabile che con legge ordinaria si possa violare il principio fissato nell'articolo 64 della Costituzione.

MARTINO GAETANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINO GAETANO. Dal punto di vista procedurale, a me pare che la questione sia stata male impostata con il riferimento esclusivo che si fa al mio emendamento. Mi sembra che ieri l'onorevole Targetti abbia sollevato la questione di costituzionalità di tutta la materia di cui all'articolo 3, e non soltanto degli emendamenti presentati al testo della Commissione, questione che ancora non è stata decisa. Mi pare, poi, che oggi stesso la Camera praticamente e sostanzialmente abbia deciso sulla procedura da seguire, poiché l'onorevole Presidente ha proposto (e nessuna opposizione fu sollevata, per cui è da pensare che la Camera abbia aderito a questa proposta), che per ogni articolo, pregiudizialmente, qualora la questione venga da alcuno sollevata, si stabilisca se si tratti di materia che debba essere inclusa nella legge ordinaria, o nella legge costituzionale. Ciò è stato deciso oggi stesso dalla Camera. Ed ecco che noi ci troviamo di fronte a tutta la materia dell'articolo 3, per cui dobbiamo decidere pregiudizialmente se riteniamo che essa sia tale da trovare posto in una legge ordinaria o piuttosto in una legge costituzionale. A questo proposito desidero ricordare all'onorevole ministro Petrilli ed all'onorevole Calamandrei (che sembrano averlo dimenticato) che noi stiamo qui discutendo non già una legge ordinaria, ma due leggi congiunte; una ordinaria ed una costituzionale; di modo che stabilire eventualmente che una determinata materia è materia costituzionale non significa rimandarne la discussione a quando sarà portata davanti al Parlamento una legge costituzionale, ma significa discuterla oggi stesso.

Nessun dubbio, dunque, su questo. Ciò che noi ora dovremo fare è dire semplicemente se riteniamo che la materia dell'articolo 3 debba trovare posto nella legge costituzionale ovvero nella legge ordinaria. Coloro che voteranno favorevolmente vorranno dire che intendono che la materia è tale per cui essa deve trovar posto nella legge costituzionale e non in quella ordinaria, e viceversa gli altri.

TESAURO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESAURO, *Relatore*. La Commissione tiene a confermare il suo punto di vista sulla

necessità di rispettare la Costituzione, la quale consente di emanare con legge ordinaria tutte le disposizioni per le quali non si debba ricorrere alla procedura della revisione della Costituzione. Questo principio fondamentale deve essere rispettato non solo per questa legge, ma in via generale.

Ora, io mi permetto di sottolineare che, in fondo, l'esattezza del principio è stata riconosciuta ieri dallo stesso onorevole Targetti, quando egli ha fatto una richiesta molto precisa, quella d'inserire nella legge ordinaria una disposizione per la quale sia rimessa all'Assemblea delle Camere riunite la possibilità di adottare in un determinato modo la deliberazione relativa alla scelta dei giudici della Corte.

GULLO. Era un emendamento soppres-

sivo.  
TESAURO, *Relatore*. Era un emendamento soppresivo rispetto al testo del Senato, ma era diretto ad attribuire al Parlamento in seduta comune la potestà di stabilire il modo di deliberare. Si riconosceva perciò implicitamente che la materia poteva formare oggetto di legge ordinaria. Oggi, invece, si sostiene la tesi diametralmente opposta.

Ma, prescindendo dalle contraddizioni formali nelle quali si è caduti, guardiamo il problema nella sostanza. Il terzo comma dell'articolo 64 dice testualmente: « Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale ». Questa norma stabilisce che mentre per lo svolgimento della funzione delle singole Camere la Costituzione attribuisce alle Camere stesse un potere autonomo di regolamentazione per il modo di deliberare, sancisce, in modo testuale, una norma da valere in via generale ove non sia stabilito diversamente dalla Costituzione stessa.

Ed allora, se si ritiene che la deliberazione delle Camere in Assemblea comune per la formazione della Corte costituzionale è disciplinata dall'articolo 64, bisogna necessariamente pervenire alla conclusione che la Costituzione ha stabilito il principio della maggioranza semplice anche per la deliberazione in questione e che non è possibile stabilire diversamente con legge ordinaria. Se invece si accoglie l'opinione della Commissione, che è applicabile nel caso in esame l'articolo 137, il quale pone un'eccezione alla regola dell'articolo 64 rinviando la disciplina relativa

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1951

all'elezione dei giudici della Corte costituzionale alla legge ordinaria, si deve pervenire alla conclusione che il Parlamento è libero di disciplinare la materia in questione accogliendo il principio tanto della maggioranza semplice quanto di quella qualificata, salvo sempre il divieto di accogliere un principio come quello cui si ispira l'emendamento Targetti che comporta la violazione della Costituzione in quanto trasforma in rappresentativo un organo che la Costituzione ha voluto non rappresentativo.

Io spero che la Camera si orienterà nel senso di riconoscere la libertà che la Costituzione ha lasciato al Parlamento. Bisogna essere gelosi delle nostre prerogative! Quando ci troviamo di fronte ad una Costituzione la quale, come in questo caso, ha lasciato libero il Parlamento di decidere con legge ordinaria, non dobbiamo essere proprio noi ad andare in contrario avviso e ritenere necessaria la procedura solenne della revisione della Costituzione, il cui valore e il cui prestigio sarebbero sensibilmente diminuiti se noi la adottassimo quando è sufficiente una legge ordinaria. (*Approvazioni al centro e a destra*).

LEONE, *Presidente della Commissione*, Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE, *Presidente della Commissione*. A me pare che si debba votare sulla proposta Martino, cioè decidere se tutta la materia dell'articolo 3 (o per essere tecnicamente preciso, la disciplina delle modalità di elezione dei giudici della Corte costituzionale da parte dei membri del Parlamento in seduta comune, quale che sia questa disciplina), è materia di legge costituzionale. Poiché questa proposta è più radicale e più ampia, essa va votata per prima.

PRESIDENTE. Onorevole Leone, sono perfettamente d'accordo con lei, purché l'onorevole Martino presenti formalmente una proposta sulla quale la Camera sia chiamata a votare.

MARTINO GAETANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINO GAETANO. Onorevole Presidente, quando ella mi ha dato poco fa la parola, io ho detto che, a parer mio, la Camera ha già deciso quando senza opposizioni ha accolto la sua proposta che per ogni articolo, a cominciare da questo articolo 3, qualora la questione preliminare venga sollevata da alcuno, si deliberi circa il carattere costituzionale o meno della materia. Codesta questione è stata sollevata proprio da me, oltre che ieri dall'onorevole Targetti. Ecco perché

ho detto poc'anzi che a parer mio la votazione proprio su questo deve aver luogo: sulla questione se tutta la materia dell'articolo 3 è tale da richiedere una legge costituzionale o se essa può essere mantenuta nella legge ordinaria.

PRESIDENTE. Onorevole Martino, io non avevo inteso che ella intendesse fare una proposta formale. Poiché ella la formula in questo momento, la sua proposta deve essere votata con precedenza su quella Calamandrei, perché più radicale e più ampia: ed essa, evidentemente, si riferisce all'intera materia disciplinata dall'articolo 3, vale a dire anche agli emendamenti proposti circa la procedura di votazione per la elezione, da parte dell'Assemblea delle Camere riunite, dei cinque giudici della Corte costituzionale.

GULLO. Si vota indipendentemente dagli emendamenti che possono essere presentati?

PRESIDENTE. S'intende.

BETTIOL GIUSEPPE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTIOL GIUSEPPE. Il gruppo democristiano ritiene che la materia trattata dall'articolo 3 debba formare oggetto di legge ordinaria. Quindi voterà contro la proposta Martino.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione della proposta Martino, diretta a fare riconoscere dalla Camera la natura costituzionale di tutta la materia di cui all'articolo 3.

Su questa proposta è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dagli onorevoli Natali Ada, Pelosi, Laconi, Baldassari, Ghislandi, Carpano Maglioli, Lombardi Carlo, Marzi, Gullo, Chini Coccoli Irene, Beltrame, Dal Pozzo, Semeraro Santo, Bottonelli, Bruno, Messinetti, Cremaschi Olindo, Borellini Gina, Torretta e Bettiol Francesco.

Indico la votazione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	327
Maggioranza . . . . .	164
Voti favorevoli . . . . .	141
Voti contrari . . . . .	186

(*La Camera non approva*).

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1951

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alessandrini — Amadeo Ezio — Ambrico — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amicone — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Arcangeli — Assennato — Audisio.

Babbi — Baglioni — Bagnera — Baldasari — Balduzzi — Barbieri — Barbina — Baresi — Barontini — Basile — Bavaro — Bellardi — Belloni — Bellucci — Beltrame — Bennani — Bernardinetti — Bernieri — Berti Giuseppe fu Angelo — Bertola — Bettinotti — Bettiol Francesco — Bettiol Giuseppe — Bianchini Laura — Bianco — Biasutti — Bigiandi — Bima — Boidi — Bonomi — Bonfante Margherita — Borellini Gina — Bosco Lucarelli — Bottai — Bottonelli — Bovetti — Bruno — Bucciarelli Ducci — Buzzelli.

Caccuri — Cagnasso — Calamandrei — Calandrone — Calasso Giuseppe — Camangi — Camposarcuno — Capalozza — Cappi — Cara — Carcaterra — Caronia Giuseppe — Caroniti Filadelfio — Carpano Maglioli — Carratelli — Carron — Casalnuovo — Caserta — Cassiani — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavalli — Cavallotti — Cavazzini — Ceccherini — Cecconi — Cerreti — Chatrian — Chiarini — Chieffi — Chini Coccoli Irene — Chiostergi — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clocchiatti — Coccia — Codacci Pisanelli — Colasanto — Colitto — Colleoni — Colombo — Concetti — Conci Elisabetta — Consiglio — Coppi Alessandro — Coppi Ilia — Corbi — Corbino — Corona Achille — Corona Giacomo — Corsanego — Costa — Cremaschi Olindo.

Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — Dami — Delle Fave — Delli Castelli Filomena — De Martino Carmine — De Martino Francesco — De Meo — De Michele — Di Donato — Diecidue — Di Mauro — Dominedò — Donatini — Dossetti.

Ermini.

Fabriani — Fadda — Fanelli — Fanfani — Farinet — Farini — Fascetti — Fassina — Ferrandi — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fina — Floreanini Della Porta Gisella — Fora — Franceschini — Franzo — Fumagalli — Fusi.

Gabrieli — Galati — Gallico Spano Nadia — Germani — Geuna — Ghislandi — Giachero — Giannini Guglielmo — Giolitti — Gotelli Angela — Grassi — Grifone — Grilli — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Gui — Guidi Cingolani Angela Maria — Gullo.

Imperiale — Improta — Ingrao — Invernizzi Gabriele.

Jacoponi.

Laconi — La Marca — La Rocca — Lantana — Latorre — Lecciso — Leone Giovanni — Leonetti — Lettieri — Lizier — Lizzadri — Lo Giudice — Lombardi Carlo — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Longhena — Longo — Lozza — Lucifredi.

Maglietta — Malvestiti — Mancini — Maniera — Manuel-Gismondi — Marabini — Marazzina — Marengi — Marotta — Martini Fanoli Gina — Martino Edoardo — Martino Gaetano — Marzarotto — Marzi Domenico — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Mattarella — Matteotti Carlo — Matteucci — Maxia — Mazza Crescenzo — Mazzali — Melloni Mario — Menotti — Merloni Raffaele — Messinetti — Miceli — Micheli — Migliori — Minella Angiola — Momoli — Montanari — Montelatici — Monterisi — Morelli — Moro Aldo — Moro Francesco — Moro Gerolamo Lino.

Nasi — Natali Ada — Natoli Aldo — Natta — Negri — Nenni Pietro — Nicotra Maria — Notarianni — Novella — Numeroso.

Ortona.

Pacati — Paganelli — Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Palazzolo — Palenzona — Parente — Pecoraro — Pelosi — Perlingieri — Pesenti Antonio — Petrilli — Petrone — Piasenti Paride — Piccioni — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pignatone — Pino — Polano — Poletto — Pollastrini Elettra — Ponti.

Quarello — Quintieri.

Ravera Camilla — Reali — Reggio D'Acì — Repossi — Resta — Ricci Giuseppe — Riccio Stefano — Riva — Rivera — Rocchetti — Roselli — Roveda — Rumor.

Sabatini. — Saccenti — Saggin — Sailis — Sala — Salizzoni — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sannicolò — Sansone — Scaglia — Scalfaro — Scappini — Scelba — Schiratti — Sciaudone — Scoca — Sedati — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Sica — Silipo — Smith — Sodano — Spallone — Spiazzi — Spoleti — Stagno d'Alcontres — Stella — Storchi — Stuardi — Sullo — Suraci.

Targetti — Tarozzi — Terranova Raffaele — Tesoro — Titomanlio Vittoria — Tonengo — Torretta — Tosi — Trimarchi — Troisi — Trulli Martino — Truzzi Ferdinando — Turchi Giulio — Turco Vincenzo — Turaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vecchio Vaia Stella — Venegoni — Veronesi — Vicentini Rodolfo — Visentin Angelo.

Zaccagnini Benigno — Zerbi.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1954

*Sono in congedo:*

Adonnino — Artale.  
Benvenuti — Bersani — Berti Giuseppe  
fu Giovanni — Bonino — Borsellino:  
Caiati — Casoni.  
De' Cocci — De Palma.  
Foderaro.  
Gatto — Girolami.  
Jervolino Raffaele — Jervolino De Unter-  
richter Maria.  
Larussa — Lazzati.  
Mannironi — Manzini — Montini.  
Natali Lorenzo — Nitti.  
Orlando.  
Petrucci.  
Raimondi — Rocco — Russo Carlo — Rus-  
so Perez.  
Salvatore.  
Tanasco — Tozzi Condivi.  
Viale.  
Walter.

*In congedo per ufficio pubblico:*

Andreotti.

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Dobbiamo ora procedere alla discussione dell'articolo 3.

CALAMANDREI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALAMANDREI. Signor Presidente, insisto a che sia posta in votazione la mia proposta, relativa alla natura costituzionale degli emendamenti Martino e Riccio.

LEONE, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE, *Presidente della Commissione*. Ritengo vi sia preclusione alla votazione della proposta Calamandrei. L'oggetto della votazione testè effettuata è stato chiaramente precisato dall'onorevole Martino, da me e dall'onorevole Presidente. Si è trattato di decidere se la disciplina delle modalità della elezione dei giudici costituzionali da parte del Parlamento in seduta plenaria sia materia di legge ordinaria o costituzionale. La Camera ha ritenuto che sia materia di legge ordinaria. Pertanto, a meno che l'onorevole Calamandrei non voglia sottoporre alla Camera un nuovo quesito, ritengo che, a termini di regolamento, non si possa non ritenere preclusa la votazione sulla proposta Calamandrei, proposta già respinta dalla Camera con la votazione segreta testè effettuata.

GULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Non mi pare che si possa parlare di preclusione. Se la votazione ora avvenuta dovesse avere un valore assoluto si stabilirebbe davvero un principio pericoloso: potrebbe infatti accadere che in seguito si proponessero emendamenti di carattere evidentemente costituzionale e ciò nonostante si dovrebbe ritenere — cosa assolutamente aberrante — che, poiché con una votazione si è stabilito che l'articolo, nel suo complesso, è di carattere ordinario, questo principio deve valere per tutti gli emendamenti — quali che essi siano — che possano essere proposti in seguito. Ora a me pare che basti enunciare la cosa per constatarne tutta l'illogicità.

La Camera ha votato e ha detto che l'articolo 3, così come si presenta ora, nel testo sottoposto alla nostra discussione (*Interruzioni al centro e a destra*), è tale che si deve ritenere di carattere ordinario, non costituzionale.

Viene in questo momento l'emendamento Martino, che involge (onorevole Presidente, basta solamente constatare questo) una questione diversa, poiché stabilisce una maggioranza qualificata di cui nell'articolo 3 non si parla in nessun modo. Nell'articolo 3, infatti, si parla d'altro, ossia si dice che le due Camere riunite adotteranno il regolamento della Camera dei deputati. Punto e basta. Con l'emendamento Martino, invece, non solo si esclude questa applicazione del regolamento della Camera dei deputati, ma si indica un metodo con il quale si stabilisce una maggioranza qualificata.

Signor Presidente, io chiedo a lei se scorge nell'articolo 3, così come si presenta nel testo della Commissione, qualche cosa che anche lontanamente si avvicini al contenuto dell'emendamento Martino. Come si può dire che la votazione ora esauritasi abbia anche investito questo emendamento?

. Del resto, signor Presidente, io ricordo a lei che, nel momento in cui si passava alla votazione, io le domandai esplicitamente: « dunque, si vota indipendentemente dagli emendamenti che possano essere presentati? ». Ed ella, giustamente, mi rispose di sì.

Sorge in questo momento l'emendamento Martino. Ripeto che esso ha un contenuto totalmente diverso da quello dell'articolo 3, nei riguardi del quale è avvenuta la votazione testè esauritasi.

Quindi, chiedo che si escluda la possibilità che venga fuori una preclusione, e chiedo che sia ella stessa ad escluderla, perché in questo caso è il Presidente, indipendente-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1951

mente dalla Camera, che decide se c'è o no la preclusione.

LEONE, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE, *Presidente della Commissione*. Sono costretto a dire ancora qualche parola perché mi pare che io debba ribadire, nonostante le osservazioni acute ma non accettabili dell'onorevole Gullo, il mio punto di vista.

Il proponente (andiamo alla genesi ideale della proposta) era l'onorevole Martino, cioè il presentatore di un emendamento. Quando abbiamo discusso se la disciplina di modalità della elezione dei giudici della Corte fosse materia di legge costituzionale o di legge ordinaria, avevamo dinanzi a noi il testo del Governo e del Senato e l'emendamento Martino e Rossi, nonché l'emendamento Riccio e gli altri eventuali emendamenti succedanei.

Non escludo l'ipotesi prospettata dall'onorevole Gullo, cioè (in base al regolamento non sarebbe possibile, perché, in sede di votazione dell'articolo 3, emendamenti non se ne possono presentare più) della presentazione di un emendamento che presenti chiari caratteri di revisione costituzionale. In quel momento si profilerebbe un'eventuale questione di incostituzionalità dell'emendamento, per cui non potremmo accoglierlo in sede di legge ordinaria e potremmo, se mai, proporlo in sede di proposta di legge costituzionale.

Ma come la materia era dinanzi a noi (« Messo t'ho innanzi, omai per te ti ciba », diremmo all'onorevole Targetti), la materia, quale era proposta, era quella stessa che si propone adesso. La Camera ha votato sul carattere costituzionale dell'intera materia dell'articolo 3 e dei relativi emendamenti, e ha stabilito che tale materia, cioè la disciplina della modalità di votazione, così come delineata dal Governo, dal Senato, dalla Commissione, e dai colleghi Martino, Rossi, Riccio o altri (cioè delineata già nel fascicolo che abbiamo avanti, in formulazione concreta) è materia di legge ordinaria.

Signor Presidente, l'ha detto già, con il suo abituale buon senso, l'onorevole Calamandrei: la questione non ha alcun valore pratico, perché è chiaro che la maggioranza non si sposterebbe, per lo meno per coerenza logica, perché chi ha votato in un senso voterebbe sempre nello stesso senso, interpretando autenticamente il proprio pensiero. Si tratta soprattutto, a mio avviso, di una questione astratta superiore, la quale, proprio per una mancanza di una incidenza di carattere pratico, penso possa essere da lei risolta

anche per stabilire un principio che valga per l'avvenire.

BETTIOL GIUSEPPE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTIOL GIUSEPPE. Io credo che la proposta subordinata dell'onorevole Calamandrei non possa essere messa in votazione.

Quando ella, signor Presidente, ci ha chiamato a votare qualche minuto fa sulla proposta Martino, noi abbiamo inteso votare su questo quesito: se la materia di cui all'articolo 3 di questa legge sia costituzionale o di legge ordinaria.

Materia dell'articolo 3, che cosa significa? Non significa affatto formulazione che l'articolo 3 possa avere ricevuto, vuoi nel testo del Senato, vuoi nel testo della Commissione, ma significa criteri che debbono essere seguiti per la elezione dei giudici della Corte costituzionale. Quindi è materia sulla quale vi è già stata ormai una decisione tanto per quanto riguarda l'articolo 3 come si presenta, quanto per tutti gli emendamenti successivamente presentati o che possono essere presentati, che possono riguardare il metodo di elezione dei giudici.

MARTINO GAETANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINO GAETANO. Io debbo dare atto all'onorevole Leone e alla Camera che quando ho chiesto che la votazione avvenisse su tutta la materia di cui all'articolo 3 intendevo appunto riferirmi a tutta la disciplina della elezione dei giudici da parte del Parlamento: quindi non soltanto al testo dell'articolo 3, ma anche agli emendamenti che da me e da altri colleghi sono stati a questo proposito presentati.

Pertanto io debbo ritenere che la Camera si sia già pronunziata anche per quanto riguarda il mio emendamento. Dichiaro che, qualora la questione dovesse essere messa ancora ai voti, mi asterrai dalla votazione.

GULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Il parere dell'onorevole Martino, nonostante la sua autorità, non mi convince, perché egli faceva una questione più ampia. Secondo lui, indipendentemente (mi dica se riproduco bene il suo pensiero) dal suo emendamento, si trattava in ogni caso di materia costituzionale. Il pensiero, invece, di altri poteva essere diverso, ossia poteva essere questo: l'articolo 3 così come si presenta è un articolo che sta bene in una legge ordinaria, non sta bene più in una legge ordi-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1951

narìa quando a questo articolo si accompagna l'emendamento Martino. Tanto è vero, signor Presidente, che ella non può non darmi atto che mentre in un primo momento si era deliberato di votare sulla proposta Calamandrei, che faceva capo esclusivamente agli emendamenti Martino e Riccio, in un secondo momento, invece, si ritenne che la votazione non dovesse avvenire in relazione a questi emendamenti, ma in relazione all'articolo 3, indipendentemente dagli emendamenti. Fu la domanda che io le rivolsi, signor Presidente, ed ella mi rispose affermativamente.

Ora vi è l'emendamento Martino. In questo momento esso sorge, né vale il dire che noi ne avevamo conoscenza. Che significa? Io posso avere conoscenza di tutti gli emendamenti presentati, ma in realtà l'emendamento viene in discussione quando è formalmente proposto e quando è formalmente sottoposto alla discussione.

Ora, fino a questo momento l'emendamento Martino non solo non è stato formalmente sottoposto a discussione, ma è stato formalmente escluso dall'argomento che veniva posto in votazione, in quanto che, ripeto, alla proposta Calamandrei in un certo momento venne sostituito un altro quesito: cioè se l'articolo 3, così come si presentava nel testo della Commissione, fosse di carattere costituzionale, ovvero tale che potesse essere inserito in una legge ordinaria. Quindi, la votazione della Camera non investì affatto l'emendamento Martino. L'emendamento Martino viene in questo momento in discussione; ed io, a proposito di esso, rinnovo, insieme con l'onorevole Calamandrei, la proposta che la Camera dica se l'argomento che si pone con l'emendamento Martino sia di carattere costituzionale, ovvero sia tale che possa essere discusso in sede di legge ordinaria.

FERRANDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRANDI. A nome di un gruppo di colleghi, interpretando il desiderio anche di altri, data la natura della discussione in corso, che esige ponderazione, e date le questioni che dovrebbero essere subito dopo affrontate, chiedo che il seguito della discussione sia rinviato ad altra seduta.

LEONE, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE, *Presidente della Commissione*. Concordo su questa proposta, affinché, data la grandissima importanza politica e tecnica della discussione, si vada alla settimana ven-

tura per il successivo svolgimento. Ma sulla preclusione, poiché abbiamo investito in pieno la questione, mi pare che si possa decidere ora.

GULLO. La questione è una sola: volete escludere le minoranze!

LEONE, *Presidente della Commissione*. Onorevole Gullo, se ella vuole chiudere la seduta con una manifestazione politica dell'ultima ora, faccia pure! (*Interruzione del deputato Gullo*).

Come presidente della Commissione, io ho il dovere di prospettare a lei, signor Presidente, la necessità che, essendo stata posta la questione della preclusione, si decida su di essa. Per quanto riguarda invece l'articolo e gli emendamenti, si può rinviare la discussione alla settimana ventura.

PRESIDENTE. Onorevole Ferrandi, insiste nella sua proposta?

FERRANDI. Sì, signor Presidente.

BETTIOL GIUSEPPE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTIOL GIUSEPPE. A nome del mio gruppo, dichiaro di essere favorevole alla proposta di rinvio.

PRESIDENTE. La Commissione mantiene la sua opposizione?

LEONE, *Presidente della Commissione*. Non insisto.

PRESIDENTE. Sta bene. Non essendovi opposizioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.**

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del tesoro, circa una eventuale nuova sistemazione delle riserve italiane in dollari, onde evitare il ripetersi di gravose perdite, altra volta subite in seguito alla svalutazione della sterlina, che si profilano in conseguenza di una probabile modifica del prezzo ufficiale dell'oro.

(2144)

« CAVINATO, ARIOSTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere se, in occasione del III Congresso nazionale del notariato, che si terrà in Palermo dal 24 al 28 maggio 1951, creda opportuno concedere ai notai partecipanti una riduzione ferroviaria del 50 per cento.

(2145)

« SICA ».

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1951

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se è a conoscenza dell'illegittimo intervento operato ai danni della Amministrazione comunale di San Giovanni in Fiore dal prefetto di Cosenza; il quale, adottando una procedura del tutto assurda e tale perciò da destare i più ampi sospetti in merito alle ragioni che la hanno determinata, ha deciso di affidare alla ditta Trezza il servizio della riscossione delle imposte di consumo già lodevolmente disimpegnato in economia; e per sapere altresì quali provvedimenti urgenti intenda adottare per rendere inefficace la decisione che, oltre a rappresentare una aperta offesa alla autonomia comunale, avrebbe come conseguenza certa il rilevante danno del comune ed il notevole vantaggio della ditta appaltatrice.

(2146)

« MANCINI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere i motivi per cui il questore di Catania impedisce a tutti gli oratori di parlare nella piazza principale del comune di Caltagirone ad eccezione del Ministro dell'interno che vi ha tenuto due comizi.

(2147) « DI MAURO, CALANDRONE, PINO, LA MARCA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per l'Africa Italiana, per conoscere se, a seguito delle decisioni dell'O.N.U. a riguardo delle ex colonie sottratte all'amministrazione italiana, risulti che i nostri connazionali ivi residenti non possano partecipare a concorsi per entrare nelle locali amministrazioni.

(2148)

« LUPIS ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro degli affari esteri, per conoscere se risponde a verità la notizia secondo la quale il nuovo credito di 16 milioni di dollari concesso dall'Italia all'Argentina nel novembre 1950 sia stato prevalentemente assorbito da normali operazioni commerciali e non già dalle rimesse degli emigranti. Il che, se vero, contrasterebbe con le assicurazioni che in proposito ebbe a dare il Sottosegretario di Stato agli esteri nelle sedute del 21 novembre e del 12 dicembre 1950 alla Camera.

(2149)

« LUPIS ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e del-

l'agricoltura e foreste, per conoscere se risponde a verità che è allo studio un provvedimento col quale i contributi unificati agricoli verrebbero riscossi in due rate anticipate, ciò che importerebbe un aggravio non indifferente per gli agricoltori che si troverebbero in serie difficoltà finanziarie per farvi fronte, a causa dei bassi prezzi dei propri prodotti.

(2150)

« MONTERISI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno, per conoscere se, di fronte all'operato dei padroni della Prima Spremitura Triestina, che hanno disposto il licenziamento massimo di 50 operai e 5 impiegati su 74, senza neppure curarsi di presenziare alla riunione interconfederale per il tentativo di componimento, il prefetto di Bari abbia agito nell'interesse dei lavoratori e della produzione pugliese, col disporre l'allontanamento con la forza delle maestranze che, senza compiere atto alcuno a danno o pregiudizio del materiale o della fabbrica, rimasero nello stabilimento per assicurarne la produzione.

(2151)

« DI DONATO, ASSENNATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per sapere quali motivi inducono gli organi ferroviari ad insistere nel colpevole sistema di invio di tradotte di carri vuoti nell'Isola quando la esperienza recente e passata ha sempre dimostrato che l'ipotetico ritardo per l'uso all'esportazione si aggira sulle ventiquattro ore per il solo primo giorno; tutto ciò mentre migliaia di richieste per spedizioni dal continente in Sicilia restano inevase, aggravando così la crisi degli approvvigionamenti che, se si manifesta seria per le attività della Penisola che risentono solo sintomi economici e non di trasporto, diventa grave per quelle dell'Isola.

« Per sapere, inoltre, se non reputi opportuno ed indilazionabile intervenire presso gli organi ferroviari regionali allo scopo di chiarire che le attività economiche regionali non si esauriscono nel solo settore ortofrutticolo, e ciò perché queste lunghe stasi di rapporti fra l'Isola ed il continente fanno sempre più perdere i mercati e la clientela conquistati a prezzi di tanti sacrifici.

« Per sapere, infine, quali provvedimenti intenda adottare per eliminare un così grave inconveniente, al di fuori di quei piccoli adattamenti fin qui adottati che in sostanza non hanno risolto nulla, mentre l'appena inci-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1951

piante incremento delle nostre esportazioni minaccia di cronicizzare l'inconveniente. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(4491)

« SAIJA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della marina mercantile, per sapere se non reputi opportuno intervenire presso la Società di navigazione Italia, in quanto società sovvenzionata dallo Stato, affinché questa, nello stabilire gli scali per emigranti per la istituenda linea Adriatico-Sud America, includa il porto di Messina, in cui ha sede un ispettorato per emigrazione che, in breve volgere di tempo, per la sua perfetta efficienza e la sua posizione geografica, si è affermato fra i migliori d'Italia e, comunque, il più efficiente dell'Isola. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(4492)

« SAIJA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere le sue determinazioni in relazione alla richiesta di contributo sulla spesa, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, formulata dal comune di Montelongo (Campobasso), per la costruzione di fognature. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(4493)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere le sue determinazioni relativamente alla proposta istituzione in Ferrazzano (Campobasso) di un cantiere di lavoro, mediante il quale da un lato si aiuterebbe la numerosa massa dei disoccupati che là vive in condizioni di grave miseria, e dall'altro si costituirebbe una strada campestre, di grande utilità per l'agricoltura locale, di cui il progetto, che molto è costato al comune, è stato approvato dal Genio civile e rimesso al Ministero sin dal 12 settembre 1950. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(4494)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni, per le quali non è stata accolta nessuna delle varie domande di contributo, formulate, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, dal comune di Monteroduni (Campobasso). (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(4495)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere le sue determinazioni in relazione alla richiesta di contributo della spesa, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, formulata dal comune di Montelongo (Campobasso), per l'ampliamento del cimitero. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(4496)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere in qual modo intenda intervenire per rendere possibile la riapertura al culto della Chiesa Madre di Montelongo (Campobasso), il che è necessario ed urgente, data la ristrettezza dell'altra Chiesa, che non può accogliere tutti i fedeli, sì che le funzioni religiose, specie nei giorni festivi, debbono essere celebrate all'aperto. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(4497)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere le sue determinazioni in relazione alla richiesta di contributo sulla spesa, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, formulata dal comune di Montelongo (Campobasso) per la costruzione di un mattatoio. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(4498)

« COLITTO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è a conoscenza delle gravissime infrazioni alla legge sul collocamento perpetrate nei comuni della Valle del Sele da moltissimi datori di lavoro agricolo, i quali mantengono in vita, ancora oggi, l'istituto feudale ed incivile del caporalato, configurato e punito dalle leggi vigenti come un reato, e per sapere, altresì, quali misure intenda adottare per eliminare energicamente e radicalmente tale vergognosa piaga che offende la civiltà e menoma profondamente la dignità e l'interesse dei lavoratori agricoli. (Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

(4499)

« RESCIGNO, LETTIERI, CACCIATORE, DE MARTINO CARMINE, TESAURO, AMENDOLA PIETRO, RICCIARDI, FETRONE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga necessario esten-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1951

dere alla provincia di Salerno il sussidio straordinario di disoccupazione, almeno per la durata del periodo invernale, in considerazione dell'elevatissimo numero dei disoccupati esistenti nella provincia, la quale ormai, in questo tristissimo campo, vanta un primato in tutta Italia, quanto mai preoccupante. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(4500) « RESCIGNO, LETTIERI, CACCIATORE, DE MARTINO CARMINE, TESAURO, AMENDOLA PIETRO, RICCIARDI, FETTRONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro senza portafoglio Campilli, per conoscere quali finanziamenti siano previsti nel corrente esercizio e nei nove esercizi successivi per le sistemazioni montane da eseguire in Sardegna con i fondi della Cassa per il Mezzogiorno. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4501) « POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro senza portafoglio Campilli, per conoscere quali arterie stradali da costruire in Sardegna siano state programmate per il finanziamento con i fondi della Cassa del Mezzogiorno nel corrente esercizio e in quelli successivi. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4502) « POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro senza portafoglio Campilli, per conoscere se nel piano dei finanziamenti della Cassa del Mezzogiorno sia stata inserita la costruzione del nuovo acquedotto per Sassari; e precisamente l'entità dello stanziamento ed in quali esercizi sarà erogato. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4503) « POLANO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della difesa, per conoscere se sia consistente la voce di un prossimo trasferimento della legione Carabinieri da Verona a Brescia.

« Tale notizia ha destato viva preoccupazione da parte delle autorità e della cittadinanza veronese che ospitano da ben 60 anni la gloriosa Legione Pastrengo, il cui nome trae origine da uno dei più illustri fatti d'arme risorgimentali combattuto nella nostra provincia.

« Verona, che ha sacrificato gran parte del suo naturale sviluppo, per le note servitù militari, non può e non deve essere privata di un comando, oggi più che mai necessario per le accresciute esigenze d'ordine. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(4504) « SPIAZZI, BURATO, PIASENTI, TOMBA, POLETTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per sapere quali provvedimenti urgenti intenda prendere per mettere prontamente riparo al disservizio che esiste nell'Ufficio delle imposte di Sulmona, dove da anni non si eseguono regolarmente le volture catastali, tanto che a tutt'oggi ve ne sono accumulate, in attesa di provvedimento, circa 10.000.

« Perciò vivo malumore regna tra gli agricoltori della zona. Interessato, il procuratore delle imposte ha dichiarato di non avere personale disponibile. Giova rilevare che, nel giro di un anno, l'Ufficio delle imposte di Sulmona ha perduto, senza sostituzione, dodici impiegati, fra i quali due procuratori. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4505) « GIAMMARCO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere quali disposizioni siano allo studio allo scopo di predisporre tempestivamente un disegno di legge relativo alle locazioni urbane per il periodo successivo al 31 dicembre 1951, in sostituzione della legge ora vigente, n. 253, del 23 maggio 1950, che regola la materia fino alla data suddetta.

« Per conoscere se, nell'elaborazione di tale disegno di legge, il Governo intenda considerare l'offesa al senso di giustizia ed il grave disagio arrecato all'economia nazionale ed al mercato immobiliare dalla determinazione di fitti a prezzo politico troppo lontani dalla realtà, in favore di tutte le categorie di inquilini, anche appartenenti a ceti abbienti, altresì di ostacolo alla più razionale distribuzione ed utilizzazione dei vani esistenti, in quanto il fitto bloccato a bassissimo livello induce gli inquilini a conservare alloggi con un numero di locali assai superiore alle loro necessità, piuttosto che trasferirsi in alloggi più piccoli, ma per i quali si richiede un ben più elevato fitto economico. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(4506) « STELLA, SODANO ».

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1951

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali sono le cause che impediscono di portare a termine i lavori inerenti ai concorsi dei ruoli speciali transitori per il personale insegnante delle scuole secondarie.

« L'interrogante ha il timore che non si riescano a fare le nomine dei vincitori per il 1° ottobre 1951. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4507)

« LOZZA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere come giustifica la risoluzione ministeriale — ufficialmente comunicata alla Federazione italiana lavoratori ausiliari dell'impiego — la quale vieta la costituzione delle commissioni interne in seno alle aziende di vigilanza privata, in contrasto col principio, ormai riconosciuto ufficialmente, del diritto delle guardie giurate a costituirsi in sindacati; e se non sia malamente invocata, in proposito, la disposizione dell'articolo 257 del Regolamento delle leggi di pubblica sicurezza, la quale fu emanata in epoca in cui, a norma della abrogata legge 3 aprile 1926, il divieto di associazione per la categoria delle guardie giurate era espressamente sanzionato nell'articolo 11. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(4508)

« VENEGONI, TARGETTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere le sue determinazioni circa la richiesta avanzata dal comune di Monticiano, ed inoltrata al Ministero tramite la prefettura di Siena, in data 2 dicembre 1949, con foglio n. 34112, di contributo dello Stato ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, per dotare di acqua potabile le tre frazioni del comune: Scalvaia, San Lorenzo a Messe e Jesa, tutte scarseggianti di acqua e non potabile.

« Il contributo richiesto è, rispettivamente, sulla spesa prevista di lire 13.300.000, per il primo acquedotto, di lire 13.200.000, per il secondo acquedotto e di lire 18.700.000 per il terzo. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4509)

« BAGLIONI ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il Ministro dell'industria e del commercio, sull'opportunità di regolare legislativamente alla stregua delle prove fatte in questo

quinquennio dalla liberazione — la disciplina delle Fiere internazionali, nazionali o locali.

(496)

« SAGGIN, ZERBI ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i Ministri della pubblica istruzione, degli affari esteri, della difesa e del tesoro, per conoscere quali provvedimenti gli organi responsabili abbiano preso o stiano per prendere al fine di corrispondere ai voti del Consiglio superiore delle antichità e belle arti e del Consiglio superiore degli archivi ed agli allarmi lanciati dai più eminenti studiosi ed esperti, concordi nel reclamare la immediata adozione di un minimo di cautele urgentissime, indispensabile per tentar di salvare almeno in parte dai pericoli di nuove distruzioni belliche i tesori artistici e storici dei nostri monumenti, dei nostri musei, delle nostre biblioteche ed archivi; i quali sono assai più che un patrimonio nazionale ricostruibile col denaro, ma sono la più alta testimonianza della continuità spirituale del popolo italiano e della viva presenza della Patria.

(497)

« CALAMANDREI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte a loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

**La seduta termina alle 19.**

*Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 7 febbraio 1951.*

*Alle ore 16:*

1. — Interrogazioni.

2. — *Svolgimento della proposta di legge:*

VIGORELLI ed altri: Aumento del contributo straordinario dello Stato per l'integrazione dei bilanci degli E.C.A. (1728).

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale. (*Approvato dal Senato*). (469);

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1951

*e della proposta di legge costituzionale:*

LEONE ed altri: Integrazione delle norme della Costituzione inerenti la Corte costituzionale. (1292).

*Relatore* Tesaurò.

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repossi.

5. — *Discussione della proposta di legge:*

COLI: Norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro. (766). — *Relatore* Lecciso.

6. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme sul *referendum* e sulla iniziativa legislativa del popolo. (349);

*e della proposta di legge:*

DE MARTINO FRANCESCO ed altri: *Referendum* popolare di abrogazione delle leggi o degli atti aventi valore di legge. (148).

*Relatore* Lucifredi.

7. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Costituzione e funzionamento degli organi regionali. (*Urgenza*). (211). — *Relatori*: Migliori, Lucifredi, Resta e Russo.

8. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per l'elezione dei Consigli regionali. (986). — *Relatori*: Lucifredi, *per la maggioranza*, e Vigorelli, *di minoranza*.

Autorizzazione di spese straordinarie del Ministero della difesa da effettuare nell'esercizio finanziario 1950-51 per il potenziamento della difesa del Paese. (1581). — *Relatore* Meda.

9. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori*: Leone Giovanni e Carignani.

10. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*

---

---

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. ALBERTO GIUGANINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI